

Regolamento degli impiegati¹**(RI)²**

del 10 novembre 1959 (Stato 28 dicembre 2000)

*Il Consiglio federale svizzero,*visto l'articolo 62 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927³ (OF);visti gli articoli 42 capoverso 1 e 61 capoversi 2 a 4 della legge sull'organizzazione dell'amministrazione^{4,5}*ordina:***Capo I: Introduzione, campo d'applicazione e definizione⁶****1. Introduzione, campo d'applicazione****Art. 1⁷**¹ Nel presente regolamento s'intende:

- per Dipartimenti, i Dipartimenti e la Cancelleria federale, senza l'Amministrazione delle dogane;⁸
- per Tribunali federali, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni;
- ...⁹
- per Cassa pensioni, l'istituto di previdenza della Confederazione per i lavoratori secondo l'ordinanza del 24 agosto 1994¹⁰ concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC);¹¹

RU **1959** 1217

¹ Nuovo tit. giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974). Per questa modificazione, alla locuzione «presente ordinanza» è stata sostituita nel testo quella di «presente regolamento».

² Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 732).

³ RS **172.221.10**

⁴ [[RU **1979** 114, **1983** 170 931 art. 59 n. 2, **1985** 699, **1987** 226 n. II 2 808, **1989** 2116, **1990** 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, **1991** 362 n. I, **1992** 2 art. 1 288 all. n. 2, 510, 581 all. n. 2, **1993** 1770, **1995** 978 4093 all. n. 2 4362 art. 1 5050 all. n. 1, **1996** 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU **1997** 2022 art. 63]. Vedi ora la LF del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS **172.010**).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU **1993** 2819).

⁹ Lemma abrogato dall'all. del R degli impiegati del settore dei PF del 13 dic. 1999 (RS **172.221.106.2**).

¹⁰ RS **172.222.1**

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

- per INSAI, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
- per LAINF, la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni¹²;¹³
- per AD, l’assicurazione contro la disoccupazione¹⁴ (altrimenti LAD);¹⁵
- per AVS, l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- per AI, l’assicurazione per l’invalidità;
- per IPG, l’ordinamento sull’indennità per perdita di guadagno¹⁶;
- per LDL, la legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici¹⁷;
- per legge sul lavoro, la legge federale del 13 marzo 1964¹⁸ sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio;
- per aziende industriali, le aziende industriali giusta l’articolo 5 della legge sul lavoro¹⁹; i Dipartimenti possono, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze²⁰, parificare altre aziende a quelle industriali, per quanto concerne l’applicazione del presente regolamento;
- per statuti della CPC, l’ordinanza del 24 agosto 1994 concernente la Cassa pensioni della Confederazione.^{21 22}

² Il presente regolamento è applicabile agli impiegati dei Dipartimenti, ...²³ dell’Amministrazione delle dogane e dei Tribunali federali, sempreché non sussistano prescrizioni particolari, approvate dal Dipartimento federale delle finanze.²⁴

³ Agli impiegati di nazionalità svizzera, occupati nel servizio esterno del Dipartimento federale degli affari esteri²⁵, sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 29 settembre 1964²⁶ sul rapporto di servizio dei funzionari del Dipartimento federale degli affari esteri (Regolamento dei funzionari III), nella misura in cui disciplinano il rapporto di servizio all’estero. Agli impiegati d’altra nazionalità e a quelli assunti dal Dipartimento federale degli affari esteri secondo il

¹² RS 832.20

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

¹⁴ RS 837.0

¹⁵ Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

¹⁶ RS 834.1

¹⁷ RS 822.21

¹⁸ RS 822.11

¹⁹ RS 822.21

²⁰ Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

²¹ Ultimo trattino introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 1987 (RU 1988 31). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 dic. 1972 (RU 1973 159).

²³ Espressione stralciata dall’all. del R degli impiegati del settore dei PF del 13 dic. 1999 (RS 172.221.106.2). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU 1993 2819).

²⁵ Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁶ RS 172.221.103. Ora: R dei funzionari (3).

diritto straniero, il presente regolamento è unicamente applicabile se esso è dichiarato come tale, d'intesa con l'Ufficio federale del personale.

2. Definizione

Art. 2²⁷

È impiegato giusta il presente regolamento chiunque, espressamente come tale, entri al servizio di un ufficio federale.

3. Categorie d'impiegati

Art. 3²⁸

¹ Si distinguono tre categorie d'impiegati: gl'impiegati stabili, gl'impiegati non stabili e gl'impiegati assunti in prova. Nel presente regolamento sono designate come «impiegati» le persone appartenenti alle tre categorie.

² L'impiegato stabile è l'agente del quale è certo l'impiego duraturo, ma che non può o non può più essere nominato funzionario per ragioni di organizzazione o di carattere personale.

³ L'impiegato non stabile è l'agente per il quale non è previsto un impiego duraturo.

⁴ L'impiegato in prova è l'agente che deve prima dimostrare di possedere le qualità e le attitudini richieste. L'autorità di nomina fissa la durata del rapporto di prova. Quest'ultimo non può normalmente eccedere sei mesi, purché l'impiegato soddisfi i presupposti personali e professionali del posto che occupa.

4. Nomina di impiegati non stabili a impiegati stabili

Art. 4²⁹

L'impiegato non stabile è nominato impiegato stabile o funzionario il più tardi dopo un'attività di servizio ininterrotto di tre anni, qualora abbia compiuto il 20mo anno di età, la sua occupazione duratura sia certa, le prestazioni e il comportamento siano soddisfacenti e non vi si oppongano le ragioni indicate all'articolo 3 capoverso 2. La nomina può non avvenire per gli impiegati di servizi il cui grado d'occupazione e l'effettivo sono sottoposti a considerevoli fluttuazioni, a cagione dei compiti particolari svolti.

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

Capo II: Assunzione³⁰

1.³¹ Competenze

Art. 5 Competenza per la nomina (autorità di nomina)

¹ Il Consiglio federale nomina gli impiegati fuori classe.

² I Dipartimenti disciplinano la competenza per la nomina dei loro rimanenti impiegati.

³ ...³²

⁴ I Tribunali federali disciplinano la competenza per la nomina dei loro impiegati (art. 5 cpv. 2 dell'ordinamento dei funzionari nonché art. 7 cpv. 2 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria³³).

Art. 5a Altre competenze

¹ Qualora il presente regolamento assegni la competenza di decidere all'autorità di nomina, i Dipartimenti ... decidono nel rispettivo settore nei casi in cui, giusta l'articolo 5 capoverso 1, l'autorità eleggente è il Consiglio federale.

² Qualora il presente regolamento non disciplini la competenza di decidere, i Dipartimenti ... emanano per il rispettivo settore un regolamento che determina le competenze.

³ Nel regolamento che determina la competenza giusta il capoverso 2, i Dipartimenti ... possono dichiarare competente un'istanza subordinata all'autorità di nomina per le decisioni che, secondo il presente regolamento, spettano a tale autorità.

2.³⁴ Condizioni di assunzione

Art. 6³⁵

¹ Può diventare impiegato ogni cittadino svizzero che sia incensurato. Chi è interdetto o è stato dichiarato incapace di occupare una carica pubblica non può essere assunto fintanto che durano gli effetti del provvedimento.³⁶

² Ove siano dati motivi particolari, possono essere assunte anche persone che non soddisfano i requisiti indicati al capoverso 1. Per l'assunzione di stranieri occorre l'assenso del Dipartimento ... o della Direzione generale delle dogane.³⁷

³⁰ Precedeva l'art. 6. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

³¹ Originario n. 5 del cap. I. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

³² Abrogato dall'all. del R degli impiegati del settore dei PF del 13 dic. 1999 (RS 172.221.106.2).

³³ RS 173.110

³⁴ Originario n. 1.

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU 1993 2819).

³ L'assunzione può essere subordinata a determinate condizioni come età, formazione o altre idoneità.

3. Decisione di assunzione³⁸

Art. 7³⁹

¹ All'impiegato la nomina è notificata con una decisione. Devono esservi indicati la posizione amministrativa, il luogo di servizio, la data dell'entrata in servizio, la durata dell'impiego, gli obblighi particolari, il grado di occupazione, la classe di stipendio e la remunerazione.

² Con la decisione, l'impiegato riceve l'ordinamento dei funzionari, il regolamento degli impiegati e gli statuti della CPC.⁴⁰

Capo III. Posizione dell'impiegato in generale

1. Durata dell'impiego e termini per lo scioglimento del rapporto di servizio

Art. 8⁴¹

¹ La durata del rapporto di servizio di un impiegato è indeterminata. Essa può però essere limitata nella lettera d'impiego, con l'indicazione della data del licenziamento; in tale caso la disdetta è superflua.

² Sempreché, in casi particolari, non siano previsti termini più lunghi nella lettera d'impiego, il rapporto di servizio, salvi restando i capoversi 3 e 4, può essere disdetto per iscritto da ciascuna parte, con l'indicazione dei motivi:

- a. trattandosi d'impiegati stabili, per la fine del terzo mese seguente quello della disdetta; se il rapporto di servizio è durato 5 anni, per la fine del quarto mese seguente quello della disdetta e se è durato 10 anni, per la fine del sesto mese seguente quello della disdetta;
- b. trattandosi d'impiegati non stabili, per la fine del mese seguente quello della disdetta; se il rapporto di servizio è durato 2 mesi, per la fine del secondo mese seguente quello della disdetta e se è durato un anno, per la fine del terzo mese seguente quello della disdetta;
- c. durante il periodo di prova, per la fine della settimana seguente quella della disdetta; se il rapporto di servizio è durato 2 mesi e più, per la fine del mese seguente quello della disdetta.

³⁸ Originario n. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

³ Se l'impiegato stabile chiede lo scioglimento dal rapporto di servizio, l'autorità di nomina deve consentire il licenziamento per la fine del terzo mese seguente quello della disdetta, anche se il rapporto è durato 5 anni, purché non sia pregiudicato alcun interesse essenziale della Confederazione.

⁴ Il rapporto di servizio non può essere disdetto dal datore di lavoro:

- a.⁴² quando l'impiegato presta servizio obbligatorio in Svizzera o, per le donne, servizio militare o servizio della Croce Rossa, conformemente alle pertinenti disposizioni legali;
- b. per le donne, durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto.⁴³

2. Rapporti di parentela

Art. 9⁴⁴

Gli impiegati tra i quali esista vincolo matrimoniale, consanguineità o affinità sino al secondo grado compreso o un vincolo di adozione non devono, per quanto possibile, essere occupati in un rapporto di dipendenza diretta.

3. Luogo di servizio, domicilio, stato civile; obbligo d'informare l'Amministrazione⁴⁵

Art. 10⁴⁶

¹ Il luogo di servizio è quello assegnato all'impiegato⁴⁷.

² Fatto salvo il capoverso 3, l'autorizzazione di abitare fuori del luogo di servizio è considerata concessa per tutto il territorio svizzero.

³ Qualora il servizio lo esiga, la scelta del domicilio è prescritta oppure vincolata a condizioni se si trova fuori del luogo di servizio.⁴⁸

⁴ L'autorità di nomina è competente per l'assegnazione del luogo di servizio (cpv. 1) e del domicilio (cpv. 3).⁴⁹

⁵ L'impiegato deve indicare al servizio da cui dipende il proprio stato civile, il proprio indirizzo e tutti i fatti determinanti per la retribuzione; è parimenti tenuto a notificare senza indugio ogni ulteriore cambiamento.⁵⁰

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU **1997** 237).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU **1989** 30).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU **1989** 30).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU **1989** 30).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU **1993** 2819).

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

⁵⁰ Originario cpv. 4.

4. Trasferimento, assegnazione di un'altra occupazione

Art. 11⁵¹

¹ L'impiegato può essere trasferito in ogni tempo o gli possono essere assegnati altri lavori conformi alle sue attitudini, ove lo esiga il servizio o l'impiego razionale del personale.

² Il trasferimento o l'assegnazione di un'altra occupazione per ragioni di servizio o di ordine economico deve essere annunciato all'impiegato con sufficiente anticipo. Il trasferimento deve essere notificato con decisione formale.

³ L'autorità di nomina è competente per il trasferimento o l'assegnazione di un'altra occupazione.⁵²

⁴ Se l'impiegato viene trasferito nel settore di un'altra autorità di nomina, l'autorità di nomina finora competente per l'impiegato decide il trasferimento d'intesa con la nuova autorità di nomina.⁵³

5. Durata del lavoro e determinazione dell'orario di lavoro⁵⁴

Art. 12⁵⁵ Durata del lavoro

¹ La durata settimanale del lavoro è, in media, di:

- a. 41 ore per gli impiegati occupati a tempo pieno;
- b. meno di 41 ore, ma almeno di 20½ ore per gli impiegati occupati a tempo parziale.⁵⁶

^{1bis} Di regola, gli impiegati occupati a tempo pieno lavorano 42 ore per settimana e gli impiegati occupati a tempo parziale il numero di ore corrispondente al loro tasso d'occupazione. Il tempo di lavoro così svolto in più è compensato con cinque giorni di compensazione per anno civile, parificati ai giorni di vacanza.⁵⁷

² Se situazioni particolari, come la stagione o le condizioni atmosferiche, esigono un aumento della durata del lavoro, i Dipartimenti ... e la Direzione generale delle dogane possono prolungare la durata settimanale del lavoro di 4 ore al massimo. Provvedono per una corrispondente compensazione entro un anno.⁵⁸

^{2bis} È possibile concordare con l'impiegato che effettui:

- a. il tempo di lavoro sotto forma di media annua;

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU 1993 2819).

⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 9).

⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1994, in vigore dal 1° giu. 1995 (RU 1995 9).

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

- b. fino al 5 per cento della durata del lavoro secondo il capoverso 1^{bis} in più o in meno;
- c. il tempo di lavoro sotto forma di orario di lavoro in gruppo.⁵⁹

^{2ter} Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità degli accordi previsti nel capoverso 2^{bis}.⁶⁰

³ Per gli impiegati degli uffici doganali e del corpo delle guardie di confine, la cui durata di lavoro è ripartita i principi della LDL⁶¹, le pause fuori del luogo di servizio sono considerate, nella misura del 30 per cento, come lavoro. Le pause nel luogo di servizio sono considerate lavoro nella misura del 20 per cento, se in un turno di servizio sono previste più di due pause.

⁴ Il tempo per viaggi di servizio in Svizzera, come anche gli spostamenti sino al luogo di lavoro esterno e il ritorno, nonché da un posto di lavoro all'altro sono considerati tempo di lavoro. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina il computo dei tempi di viaggio nel caso di viaggi di servizio all'estero e la limitazione della compensazione nel caso di viaggi di servizio in Svizzera.

⁵ All'impiegato è assegnato, per il servizio tra le 20 e le 24, un supplemento del 10 per cento.⁶²

⁶ All'impiegato è assegnato, per il servizio notturno tra le 24 e le 4, un supplemento del 30 per cento. Tale supplemento è concesso anche tra le 4 e le 5, se l'impiegato ha incominciato il servizio prima delle 4. Il supplemento è portato dal 30 al 40 per cento a decorrere dall'inizio dell'anno civile nel quale l'impiegato compie 55 anni.⁶³

⁷ I supplementi giusta i capoversi 5 e 6 non sono concessi agli impiegati che hanno diritto al supplemento secondo l'articolo 57 capoverso 3.⁶⁴

Art. 12a⁶⁵ Determinazione dell'orario di lavoro

¹ L'orario di lavoro per gli impiegati dei Dipartimenti, ... della Direzione generale delle dogane e ...⁶⁶, come anche delle direzioni circondariali delle dogane e delle PTT, è stabilito nell'ordinanza del 26 marzo 1980⁶⁷ sull'orario di lavoro nell'amministrazione federale.

² Del rimanente, l'orario di lavoro è stabilito dopo aver sentito gli impiegati:

- a. dalla Direzione generale delle dogane, secondo i principi della LDL, per gli impiegati:
 - 1. degli uffici doganali;

⁵⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 9).

⁶⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU 1995 9).

⁶¹ Abbreviazione introdotta dal n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 31). Di questa modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1989, in vigore dal 1° giu. 1990 (RU 1990 105).

⁶³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 30). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1989, in vigore dal 1° giu. 1990 (RU 1990 105).

⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 1989, in vigore dal 1° giu. 1990 (RU 1990 105).

⁶⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

⁶⁶ Espressione stralciata dal n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU 1993 2819).

⁶⁷ RS 172.221.122

2. del corpo delle guardie di confine, nella misura in cui il servizio lo consenta;
- b. dai Dipartimenti ..., d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, e dalla Direzione generale delle dogane, per gli impiegati cui è applicabile una durata settimanale speciale del lavoro (art. 12 cpv. 2).⁶⁸

5a.⁶⁹ Lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare

Art. 12^{b70}

¹ In caso di sovraccarico straordinario di lavoro o d'urgenza, il servizio può ordinare all'impiegato di fornire lavoro aggiuntivo o supplementare. Un lavoro aggiuntivo superiore a 2 ore al giorno dev'essere convenuto con l'impiegato interessato, occupato a tempo parziale.

² Il lavoro aggiuntivo è dato quando un impiegato a tempo parziale lavora occasionalmente:

- a. più della durata settimanale di lavoro convenuta, ma non più di 42 ore;
- b. più della durata giornaliera di lavoro convenuta, ma non più di 8,4 ore.

³ Il lavoro supplementare è dato quando l'impiegato deve lavorare più di 8,4 ore per giorno o più di 42 ore per settimana oppure in un giorno di congedo.

⁴ Il lavoro supplementare non deve superare 2 ore al giorno, salvo nei giorni di congedo o in caso di emergenza, come forza maggiore, perturbazione dell'esercizio o altra perturbazione imprevista del decorso amministrativo. Nei giorni di congedo o nei giorni di lavoro incompleti, la durata del lavoro, il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare non devono superare complessivamente 10,4 ore.

⁵ Il lavoro aggiuntivo e il lavoro supplementare devono di regola venir compensati con un periodo di tempo libero della stessa durata. Il periodo del compenso dev'essere convenuto con l'impiegato. Se il compenso non può avvenire entro un congruo termine, all'impiegato dev'essere versata un'indennità in contanti. Essa ammonta, per il lavoro aggiuntivo, al 100 per cento della remunerazione oraria. Per il lavoro supplementare, l'indennità in contanti è stabilita secondo l'articolo 59 capoverso 1.

⁶ Per anno civile, possono essere indennizzate in contanti complessivamente 150 ore al massimo di lavoro aggiuntivo e lavoro supplementare.

^{6bis} Sull'anno civile successivo possono essere riportate complessivamente non più di 100 ore di lavoro aggiuntivo e di lavoro supplementare. Le ore in esubero decadono alla fine dell'anno senza indennizzo né compensazione. Quando ordinano ore di lavoro aggiuntivo o supplementare, i servizi badano affinché esse possano essere compensate prima della fine dell'anno se il loro numero supera i massimi di cui ai capo-

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU 1993 2819).

⁶⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

versi 6 e 6^{bis}. In singoli casi motivati, l'autorità di nomina può autorizzare una dilazione del giorno di scadenza non oltre il 30 aprile dell'anno successivo.^{71 72}

⁷ Le disposizioni della LDL concernenti lo svolgimento e la compensazione del lavoro straordinario sono applicabili agli impiegati il cui orario di lavoro è stabilito secondo i principi di tale legge.⁷³

6. Giorni di riposo

Art. 13⁷⁴

¹ L'impiegato ha diritto a 63 giorni di riposo per anno civile.⁷⁵

² Sono considerati giorni di riposo le domeniche, Capodanno, l'Ascensione, il giorno della festa nazionale, Natale e le altre feste del luogo di servizio che cadono in un giorno di lavoro.⁷⁶

^{2bis} Se il totale dei giorni di riposo giusta il capoverso 2:

- a. è inferiore a 63 giorni, l'impiegato ha diritto di beneficiare dei giorni di riposo mancanti, che possono di regola essere presi liberamente e sono parificati ai giorni di vacanza;
- b. è superiore a 63 giorni, il numero dei giorni di compensazione giusta l'articolo 12 capoverso 1^{bis} è ridotto proporzionalmente.⁷⁷

³ Nel pomeriggio precedente le feste intere indicate nel capoverso 2, il lavoro termina un'ora prima degli altri giorni feriali.

⁴ L'impiegato che ha assunto o ha lasciato il servizio nel corso dell'anno civile ha diritto al numero di giorni di riposo, che possono essere presi liberamente, corrispondente alla durata del servizio.⁷⁸

⁵ I Dipartimenti, ... la Direzione generale delle dogane e ...⁷⁹ regolano la compensazione dei giorni di riposo, se il lavoro di domenica o nei giorni festivi non può essere sospeso per motivi di servizio.

⁶ ...⁸⁰

⁷ La Direzione generale delle dogane stabilisce il diritto ai giorni di riposo e il loro godimento per gli impiegati degli uffici doganali e del corpo delle guardie di confine, secondo le norme della LDL, con riserva del capoverso 1.

⁷¹ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 16 feb. 1994 (RU **1994** 366).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU **1993** 2819).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1988** 31).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU **1995** 9).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU **1995** 9).

⁷⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU **1995** 9).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1994 (RU **1995** 9).

⁷⁹ Espressione stralciata dal n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU **1993** 2819).

⁸⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU **1993** 2819).

⁸ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport⁸¹ stabilisce il diritto ai giorni di riposo e il loro godimento per gli istruttori assegnati alle scuole e ai corsi militari.

⁹ Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce in particolare:

- a. il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi agli agenti occupati a tempo parziale;
- b. il modo di calcolo del diritto ai giorni di riposo concessi in caso di assenza dal servizio;
- c. la chiusura di uffici e di aziende immediatamente prima o dopo giorni festivi e il compenso integrale delle ore di lavoro così soppresse.⁸²

7.⁸³ Formazione

Art. 14

¹ La Confederazione promuove la formazione di tutti i collaboratori proponendo corsi, accordando congedi e partecipando alle spese. Per la formazione professionale essa concede per principio un congedo pagato e assume le spese. Se la formazione reca vantaggi personali anche ai collaboratori, essa accorda un congedo pagato e assume le spese, purché la formazione sia nel suo interesse.

² Il Consiglio federale dirige la formazione nell'Amministrazione generale della Confederazione per mezzo di linee direttive e mediante il programma di legislatura.

³ La Cancelleria federale e i Dipartimenti, ... e l'Amministrazione delle dogane come pure gli Uffici federali stabiliscono le competenze nei rispettivi ambiti.

⁴ Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari, segnatamente il congedo a scopo di formazione, l'assunzione delle spese e l'obbligo di rimborso. Esso istituisce una commissione intesa a promuovere la formazione (Commissione per la formazione).

⁵ L'Ufficio federale del personale coordina la formazione all'interno dell'Amministrazione generale della Confederazione. In questo ambito emana le istruzioni necessarie all'esecuzione.

⁶ I collaboratori sono tenuti a seguire una formazione corrispondente alle loro attitudini e ad adattarsi all'evoluzione delle esigenze. Nell'ambito del loro mandato, essi hanno diritto ad un adeguato sviluppo delle loro conoscenze professionali e personali.

⁷ Qualora i collaboratori si dimettano dal servizio entro quattro anni dal termine di una formazione, la Confederazione può esigere il rimborso delle spese che ha assunto.

⁸¹ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU 1993 2819).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 dic. 1993 (RU 1994 6).

8. Promozioni

Art. 15

¹ È considerata promozione la nomina di un impiegato a un posto compreso in una classe di stipendio superiore o a un posto nel quale l'impiegato deve compiere durvolmente un lavoro corrispondente a una funzione compresa in una classe superiore a quella da lui tenuta.

² La promozione è subordinata ai bisogni del servizio. Essa può essere fatta dipendere dai risultati di un esame. Sono determinanti le prescrizioni circa le nomine e le promozioni emanate in applicazione dell'ordinanza del 15 dicembre 1988⁸⁴ concernente la classificazione delle funzioni.⁸⁵

³ La competenza a stabilire se siano soddisfatte le condizioni previste nei capoversi 1 e 2 è disciplinata secondo l'articolo 5.⁸⁶

9. Diritto d'associazione

Art. 16

¹ È garantito all'impiegato il diritto d'associazione nei limiti della Costituzione federale⁸⁷.

² L'impiegato non può però far parte di un'associazione che persegue scopi o usa mezzi illeciti o pericolosi per lo Stato. Questa disposizione è applicata esclusivamente dal Consiglio federale.⁸⁸

10. Esercizio di cariche pubbliche

Art. 17

¹ Per esercitare una carica pubblica, l'impiegato deve ottenere il permesso dell'autorità di nomina. Il permesso deve essere chiesto per la via di servizio. Il permesso non è necessario quando l'impiegato sia obbligato da una disposizione del diritto federale ad assumere la carica pubblica affidatagli o sia scelto a far parte di un ufficio elettorale o di scrutinio.

² Il permesso può essere dato condizionatamente o sotto riserva, rifiutato, limitato o revocato qualora l'esercizio della carica pubblica possa nuocere all'adempimento dei doveri di servizio o quando sia incompatibile con la posizione ufficiale dell'impiegato.

⁸⁴ RS 172.221.111.1

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1989 (RU 1989 1223).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

⁸⁷ RS 101

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

³ Nel permesso, sono indicate le condizioni, alle quali esso è concesso. In caso di rifiuto, limitazione o revoca del permesso, i motivi di siffatto provvedimento sono comunicati all'impiegato.

⁴ Nessuna sanzione di diritto pubblico può essere inflitta all'impiegato cui sia stato negato il permesso di accettare una carica pubblica.

⁵ L'impiegato che è costretto ad assentarsi dal servizio per l'esercizio di una carica pubblica deve chiedere in tempo utile un congedo. Questo va concesso nella misura in cui il servizio permetta l'assenza. Se l'assenza supera i quindici giorni all'anno, l'autorità di nomina stabilisce se e in quale misura debbano essere ridotti lo stipendio, i giorni di riposo o le vacanze.⁸⁹

11. Occupazioni accessorie

Art. 18⁹⁰

¹ L'impiegato non può esercitare un'occupazione accessoria che comprometta l'adempimento dei suoi doveri di servizio oppure sia incompatibile con la sua funzione federale.

² Sono incompatibili con la funzione federale le occupazioni accessorie che:

- a. compromettono la tutela del segreto d'ufficio o gli interessi della Confederazione;
- b. sono qualificate attività commerciali o industriali o sono cagione di concorrenza sleale all'artigianato, all'industria, al commercio o ad altre professioni. È riservato il capoverso 4 lettera c;
- c. mettono in pericolo la vita o la salute dell'impiegato oppure;
- d. assorbono permanentemente la sua attività in misura rilevante.

³ Indipendentemente dal grado di occupazione, l'impiegato deve chiedere, per la via di servizio, un'autorizzazione per:

- a. le occupazioni accessorie a scopo lucrativo;
- b. la partecipazione alla direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo;
- c. la partecipazione alla direzione di un'associazione o istituzione che si prefigge, secondo il principio della mutualità, di procurare vantaggi economici ai suoi membri.

⁴ L'autorizzazione può essere eccezionalmente concessa:

- a. se non sussiste alcuna incompatibilità e se sono esclusi conflitti tra l'interesse del servizio e gli interessi connessi con l'occupazione accessoria;
- b. per la direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo, se:

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

1. l'impiegato è vincolato in modo particolarmente stretto alla società a scopo lucrativo anche da rapporti diversi da quelli finanziari e
 2. se la situazione di tale società sul piano del personale fa apparire necessaria la collaborazione dell'impiegato alla sua direzione;
- c. all'impiegato occupato a tempo parziale cui la Confederazione non sia in grado di offrire un'occupazione a tempo pieno, che vorrebbe esercitare una professione artigianale, un'industria o un commercio, tali da non impedirgli di adempiere i suoi compiti di servizio.
- ⁵ L'autorità di nomina è competente per il permesso.⁹¹

11a.⁹² Obbligo di cessione

Art. 18a⁹³

¹ L'impiegato, se esercita un'occupazione accessoria esclusivamente in virtù della sua posizione amministrativa o dei compiti di servizio, deve di regola versare alla Confederazione una parte del reddito corrispondente. È inoltre tenuto a fornire al servizio prepostogli tutte le necessarie informazioni su questo reddito.

² Se il reddito conseguito da tale attività e il suo stipendio di cui all'articolo 45 superano complessivamente il 110 per cento dell'importo massimo della sua classe di stipendio, l'impiegato deve versare l'eccedenza alla Confederazione. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità riguardanti il reddito computabile e il versamento dell'eccedenza.

³ Se la Confederazione ha un interesse essenziale all'esercizio di un'occupazione accessoria, l'impiegato può essere liberato interamente o parzialmente dall'obbligo di cessione. Al riguardo è competente l'autorità di nomina.⁹⁴

12. Invenzioni d'impiegati

Art. 19

¹ Le invenzioni fatte dall'impiegato nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione con queste appartengono alla Confederazione, quando:

- a. l'invenzione faccia parte dell'attività o degli obblighi di servizio,
- b. l'invenzione costituisca il risultato di esperimenti ufficiali,
- c. l'invenzione abbia un valore per la difesa nazionale o
- d. l'autorità di nomina se ne sia riservata la proprietà.

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

⁹² Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

⁹³ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

² Se l'invenzione ha notevole importanza economica o militare, l'impiegato ha diritto a un'equa indennità. Nella determinazione dell'indennità, è considerato se abbiano cooperato altre persone al servizio della Confederazione e se siano stati adoperati impianti o materiale d'esercizio della Confederazione.

³ All'impiegato, che non ha diritto ad alcuna indennità, può essere assegnata una ricompensa stabilita liberamente.

⁴ La concessione di un'indennità o di una ricompensa all'impiegato che abbia fatto un'invenzione compete all'autorità di nomina.⁹⁵

13. Alloggi di servizio

Art. 20

¹ L'impiegato è obbligato ad abitare nell'alloggio di servizio assegnatogli.

² L'alloggio di servizio è quello assegnato all'impiegato per ragioni di servizio. L'impiegato non può esigere l'assegnazione di un alloggio di servizio, né, ove tale assegnazione gli sia revocata, un risarcimento.

³ Per l'uso dell'alloggio di servizio, l'impiegato deve pagare un compenso, che è stabilito, considerando gli affitti in uso nella località, come anche i vantaggi e gli inconvenienti particolari dell'alloggio.

⁴ Oltre al compenso previsto nel capoverso 3, l'impiegato deve pagare le spese per l'energia elettrica, il gas e il riscaldamento, calcolate secondo il consumo effettivo; se questo non può essere accertato, egli pagherà una somma complessiva. Il consumo normale dell'acqua è compreso nel compenso previsto al capoverso 3.

⁵ I lavori speciali non compresi nelle incombenze della funzione, che fossero richiesti al locatario d'un alloggio di servizio o alla sua famiglia, devono essere equamente retribuiti.

⁶ Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce le condizioni alle quali è sottoposto l'uso degli alloggi di servizio e i relativi compensi. I Dipartimenti, ... la Direzione generale delle dogane e ...⁹⁶ disciplinano i particolari. I Tribunali federali disciplinano i compensi nel proprio settore.⁹⁷

14. Alloggi dati in affitto dall'Amministrazione

Art. 21

Quando l'Amministrazione fornisce a un impiegato un alloggio non considerato di servizio, la locazione è regolata con un contratto di diritto privato.

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

⁹⁶ Espressione stralciata dal n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU **1993** 2819).

⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1988** 31).

15. Uniforme

Art. 22

¹ L'uniforme, che l'impiegato ha l'obbligo di portare, deve essergli fornita gratuitamente:

- a. se l'impiegato deve essere reso riconoscibile nelle relazioni con il pubblico;
- b. se l'impiegato è particolarmente esposto alle intemperie;
- c. se il servizio è tale da insudiciare, logorare o danneggiare in misura speciale gli abiti.

Qualora sia giustificato da speciali circostanze e le condizioni indicate nelle lettere b e c siano adempite, il pagamento di un'indennità può sostituire la consegna dell'uniforme.

² Sono riservate le disposizioni speciali sull'uso dell'uniforme militare come uniforme di servizio.

³ I Dipartimenti, ... e la Direzione generale delle dogane emanano le prescrizioni particolareggiate sulla fornitura e l'uso delle uniformi. I Tribunali federali regolano, per ciò che li concerne, la fornitura e l'uso delle uniformi.⁹⁸

16. Agevolazioni

Art. 23

¹ I criteri, secondo i quali potranno essere concesse in alcuni servizi determinate agevolazioni, come facilitazioni di viaggio, sono stabiliti dal Consiglio federale.

² La limitazione delle agevolazioni non dà diritto ad alcun risarcimento.

Capo IV. Doveri dell'impiegato

1. Doveri di prestare servizio

Art. 24

¹ L'impiegato è tenuto a prestare un servizio personale. Deve coadiuvare e sostituire altri agenti nell'adempimento dei loro compiti.⁹⁹

² L'impiegato è tenuto a eseguire coscienziosamente e ragionevolmente gli ordini di servizio ricevuti dai suoi superiori. Egli deve fare tutto quanto possa favorire gli interessi della Confederazione ed evitare tutto quanto possa pregiudicarli.

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

2. Divieto di sciopero

Art. 25

¹ L'impiegato non può mettersi in sciopero, né indurvi altre persone al servizio della Confederazione.

² Non è lecito alle associazioni e alle società cooperative privare della qualità di membro un impiegato, né lederlo nei suoi interessi economici per il motivo che non partecipa a uno sciopero.

³ Sono nulle le convenzioni, le disposizioni statutarie e altre risoluzioni contrarie a questi divieti.

3. Contegno in servizio e fuori

Art. 26¹⁰⁰

¹ L'impiegato deve, con il suo contegno, mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua posizione ufficiale.

² L'impiegato deve comportarsi con tatto e cortesia rispetto ai superiori, ai collaboratori e nelle relazioni con il pubblico.

4. Divieto di accettare regali

Art. 27

¹ È vietato all'impiegato chiedere, accettare o farsi promettere, per sé o per terze persone, regali o altri profitti in considerazione della sua posizione di servizio.

² Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, connivente l'impiegato, chiede, accetta o si fa promettere regali o altri profitti.

³ I regali o altri profitti accettati illegalmente dall'impiegato diventano proprietà della Confederazione.

⁴ Di principio, sono considerati regali, nel senso dei capoversi 1 a 3, tutte le liberalità che rappresentano direttamente o indirettamente un utile finanziario, in particolare i regali in natura, il condono dei debiti, i ribassi. Sono considerati altri profitti, i servizi di valore pecuniario e le altre prestazioni destinati a procurare, o tali da procurare, a chi li riceve, un profitto particolare, cui, normalmente, non ha diritto.

⁵ Il capoverso 4 non concerne le gratificazioni modeste, aventi carattere di mancia usuale e di cortesia. Qualora sia richiesto dalla natura del servizio o dall'indipen-

¹⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

denza dell'impiegato, i Dipartimenti, ... la Direzione generale delle dogane e ...¹⁰¹ possono parimente vietare l'accettazione di tali prestazioni.¹⁰²

⁶ I Tribunali federali regolano l'applicazione di queste disposizioni per ciò che li concerne.

5. Segreto d'ufficio

Art. 28

¹ È vietato all'impiegato divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per la loro stessa natura o in virtù d'istruzioni speciali.

² Il dovere del segreto d'ufficio sussiste anche dopo la cessazione del rapporto di servizio.

6. Obbligo di testimoniare

Art. 29

¹ Senza il permesso del servizio competente, l'impiegato non può deporre in giudizio come parte, testimone o perito giudiziario su constatazioni attinenti ai suoi obblighi, che egli abbia fatte in virtù del suo ufficio o nell'esercizio delle sue funzioni. Questo permesso deve essere chiesto per la via di servizio. Esso deve essere chiesto anche dopo la cessazione del rapporto di servizio.

² Se è necessario, il servizio competente si fa indicare dall'autorità giudiziaria gli argomenti sui quali l'impiegato sarà interrogato. Il permesso può essere concesso in generale o solo per taluni argomenti.

³ L'autorità di nomina è competente a concedere il permesso di deporre in giudizio. I Tribunali federali regolano la competenza per ciò che li concerne.¹⁰³

⁴ I capoversi 1 a 3 sono applicabili, per analogia, alla comunicazione degli atti.

Capo V. Responsabilità dell'impiegato per danni cagionati

Art. 30¹⁰⁴

La responsabilità dell'impiegato che ha cagionato un danno alla Confederazione o a un terzo e la procedura intesa a far valere questo danno sono determinate giusta la legge sulla responsabilità¹⁰⁵.

¹⁰¹ Espressione stralciata dal n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU 1993 2819).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 31).

¹⁰⁵ RS 170.32

Capo VI. Responsabilità disciplinare

1. Norme generali

Art. 31

¹ Contro gli impiegati che intenzionalmente o per negligenza mancano ai loro doveri di servizio possono essere prese misure disciplinari.¹⁰⁶

² Il procedimento disciplinare non ha effetto sull'obbligo di risarcire i danni né sulla responsabilità penale dell'impiegato.

³ Se, nel corso di un procedimento disciplinare, è aperta per lo stesso fatto un'inchiesta penale contro l'impiegato, la decisione sulla sanzione disciplinare è sospesa fino al termine della procedura penale, salvo che gli interessi dell'Amministrazione non permettano di mantenere in servizio l'impiegato.

⁴ Il procedimento disciplinare può essere continuato anche dopo la fine di un procedimento giudiziario.¹⁰⁷

2. Misure¹⁰⁸ disciplinari

Art. 32

¹ Le misure disciplinari sono:

- a.¹⁰⁹ l'ammonizione;
- b.¹¹⁰ la multa fino a 500 franchi;
- c.¹¹¹ la revoca delle facilitazioni di viaggio;
- d.¹¹² la sospensione provvisoria dall'impiego con la riduzione o la privazione dello stipendio;
- e.¹¹³ il trasferimento disciplinare nel servizio o la retrocessione, con stipendio uguale o minore, e con rifusione intera o parziale o senza rifusione delle spese di trasloco;
- f.¹¹⁴ la riduzione dello stipendio nei limiti delle aliquote previste per la classe di stipendio;
- g.¹¹⁵ la riduzione o la privazione dell'aumento ordinario di stipendio;

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

¹⁰⁸ Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

h.¹¹⁶ il collocamento in posizione provvisoria;

i.¹¹⁷ il licenziamento disciplinare.

Il licenziamento con un preavviso fino a 30 giorni non è una misura disciplinare.¹¹⁸

² Possono essere inflitte solo le misure disciplinari indicate nel capoverso 1. In ogni singolo caso, la misura può, tuttavia, essere accompagnata dalla minaccia di licenziamento.

³ Eccezionalmente, diverse misure disciplinari possono essere cumulate.

⁴ Il collocamento in posizione provvisoria ed il licenziamento disciplinare possono essere pronunciati soltanto se l'impiegato s'è reso colpevole di infrazioni gravi o continuate ai doveri di servizio.¹¹⁹

3. Genere e grado della misura; prescrizione

Art. 33

¹ Nello stabilire il genere e il grado della misura, è tenuto conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e della responsabilità dell'impiegato, come anche dell'estensione e importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi.

² Per lievi mancanze ai doveri di servizio¹²⁰, non si infligge una misura disciplinare, quando un consiglio, una sollecitazione o un avvertimento sia sufficiente.

^{2bis} La revoca delle facilitazioni di viaggio dev'essere segnatamente ordinata in caso di abuso delle stesse.¹²¹

³ La responsabilità disciplinare dell'impiegato si prescrive in un anno dalla scoperta dell'atto repressibile e, in ogni caso, in tre anni dall'ultima violazione dei doveri di servizio. La prescrizione è sospesa finché duri il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure non si sia pronunciato su rimedi di diritto esercitati in un procedimento disciplinare (art. 22 cpv. 2 e 3 della legge sulla responsabilità).

⁴ Le misure disciplinari inflitte da più di cinque anni non sono considerate nella commisurazione della nuova misura da infliggere.

¹¹⁶ Introdotto dal n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105).

¹¹⁷ Introdotto dal n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105).

¹¹⁸ Periodo introdotto dal n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136).

¹²⁰ Nuova espressione giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1988** 31).

¹²¹ Introdotto dal n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136).

4. Inflizione di misure disciplinari

Art. 34

¹ In caso di retrocessione, lo stipendio è ridotto almeno di quanto esso superi il massimo della classe, cui l'impiegato è retrocesso.

² Lo stipendio può essere ridotto durevolmente o temporaneamente nei limiti delle somme previste per la classe. Trascorso il tempo stabilito, l'impiegato ha di nuovo diritto allo stipendio di prima.

³ La riduzione o la soppressione dell'aumento ordinario dello stipendio può essere disposta solo per il successivo aumento ordinario. Nella decisione disciplinare, deve essere specificato se e quando l'impiegato riacquisterà il diritto di cui viene privato.

⁴ Le multe sono devolute alla Cassa di soccorso della Cassa pensioni.¹²²

⁵ Il collocamento in posizione provvisoria deve essere pronunciato, in particolare, quando, pur essendo indicato il licenziamento, vi fossero ragioni meritevoli per mantenere provvisoriamente in servizio la persona di cui si tratta.¹²³

⁶ Il collocamento in posizione provvisoria ha l'effetto di abolire il preavviso di scioglimento e di togliere all'impiegato la garanzia dello stipendio. Finché dura siffatto provvedimento, non sono, di regola, assegnati gli aumenti ordinari di stipendio. In caso di buon comportamento, tali aumenti possono essere assegnati di nuovo, dopo un anno, per l'inizio dell'anno civile seguente. In quanto l'autorità eleggente non abbia preso espressamente altre decisioni sono del rimanente applicabili le disposizioni del presente regolamento.¹²⁴

⁷ L'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di servizio provvisorio con preavviso scritto di 30 giorni o, per motivi gravi, farlo cessare immediatamente. In ogni caso, va comunicato per scritto all'interessato se questo provvedimento debba essere considerato un licenziamento per propria colpa, conformemente all'articolo 43 degli statuti della CPC.¹²⁵

¹²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

¹²³ Introdotta dal n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105).

¹²⁴ Introdotta dal n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105).

¹²⁵ Introdotto dal n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

5.126 Autorità disciplinari di prima istanza

Art. 35

¹ Le autorità disciplinari di prima istanza sono:

- a. i Tribunali federali, per tutte le misure disciplinari nell'ambito della loro amministrazione;
- b. qualora costituiscano unità amministrative (art. 58 cpv. 1 LOA¹²⁷), i gruppi, gli uffici e i servizi dei Dipartimenti, i servizi subordinati alla Cancelleria federale e le autorità di comando militare, per le misure disciplinari dell'ammonezione, della multa, della revoca delle facilitazioni di viaggio e della sospensione provvisoria dall'ufficio, inflitte a impiegati di grado inferiore a quello di direttore o di vicedirettore;
- c. per il resto, i Dipartimenti, la Cancelleria federale, la Segreteria generale dell'Assemblea federale e la Direzione generale delle dogane, per tutte le misure disciplinari nei loro ambiti, per le quali il diritto federale non designi un'istanza inferiore competente.

² ...¹²⁸

6. Inchiesta disciplinare

Art. 36

¹ Nessuna misura disciplinare può essere pronunciata senza inchiesta preliminare.

² L'apertura di un'inchiesta disciplinare dev'essere comunicata all'impiegato, con indicazione della mancanza di doveri di servizio¹²⁹ imputatagli. L'impiegato deve essere sentito e avere la possibilità di addurre tutti i fatti in suo favore.

³ L'interrogatorio dell'incolpato e le deposizioni dei testimoni e dei periti sono messi a verbale. Se ne può fare a meno in caso di lievi mancanze.

⁴ L'inchiesta disciplinare è compiuta dal titolare del potere disciplinare o, per suo ordine, da una o più persone appositamente incaricate. L'autorità disciplinare competente può affidare l'inchiesta a persone estranee all'amministrazione.¹³⁰

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 279).

¹²⁷ **RS 172.010**

¹²⁸ Abrogato dall'all. del R degli impiegati del settore dei PF del 13 dic. 1999 (RS 172.221.106.2).

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 31).

¹³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

7. Difesa dell'inculpato

Art. 37

¹ Quando l'istanza disciplinare competente ritiene chiusa l'inchiesta, ne comunica il risultato all'inculpato. Contemporaneamente, essa gli fa sapere dove egli o, se è il caso, il suo mandatario può consultare gli atti, sui quali la decisione disciplinare sarà fondata. Per la consultazione degli atti, deve essere assegnato un termine sufficiente.

² L'inculpato può, entro il termine assegnato, spiegarsi sui fatti e sulla questione della colpa e chiedere un complemento d'inchiesta. Su tale domanda, decide l'istanza disciplinare competente.

³ Se viene ordinata un'inchiesta completiva, il risultato è comunicato all'inculpato o, se è il caso, al suo mandatario, perché si pronunci in merito.

⁴ ...¹³¹

8. Decisione e procedura disciplinare¹³²

Art. 38¹³³

¹ La decisione disciplinare contiene l'esposizione dei fatti, i considerandi di diritto, la misura disciplinare e l'indicazione dei rimedi di diritto.

² Nell'indicazione dei rimedi di diritto si menziona il luogo ove l'inculpato o il suo mandatario può consultare gli atti entro il termine di ricorso.

³ L'istanza disciplinare può togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro una misura disciplinare che non sia la multa (art. 55 cpv. 2 PA¹³⁴),

⁴ La procedura disciplinare di prima istanza è del rimanente disciplinata secondo le regole generali di procedura amministrativa (art. 7 e segg. PA¹³⁵).

9.¹³⁶ Procedura di ricorso

Art. 39

La procedura di ricorso è disciplinata dagli articoli 58 e 59 dell'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927 (OF), nonché dalle disposizioni generali sulla procedura federale.

¹³¹ Abrogato dal n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU 1971 105).

¹³² Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU 1971 105).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU 1971 105).

¹³⁴ RS 172.021

¹³⁵ RS 172.021

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 279).

Art. 40 e 41¹³⁷**10. Commissione disciplinare**¹³⁸**Art. 42**¹³⁹

Su richiesta del ricorrente, la commissione disciplinare, la cui organizzazione e la cui procedura sono disciplinate dal Consiglio federale, esprime il suo parere sui ricorsi contro decisioni concernenti multe superiori a 20 franchi, la revoca delle facilitazioni di viaggio e la sospensione dall'ufficio sino a cinque giorni. 13.

11. Disposizioni complementari per la procedura di ricorso¹⁴⁰**Art. 43**¹⁴¹

¹ L'istanza di ricorso notifica al ricorrente le osservazioni dell'autorità inferiore offrendogli la possibilità di pronunciarsi in merito. Ove occorra, avverte il ricorrente sul suo diritto di chiedere alla commissione disciplinare il parere sul ricorso (art. 60 cpv. 1 OF).¹⁴²

² L'istanza di ricorso fa completare, se necessario, l'inchiesta. È applicabile l'articolo 37 capoverso 3.

³ Qualora l'istanza di ricorso non decida definitivamente, si applica l'articolo 38 capoverso 2.¹⁴³

Capo VII. Responsabilità penale**Art. 44**

¹ Se una violazione dei doveri di ufficio contiene in pari tempo gli elementi di un reato secondo una legge penale federale o cantonale, gli atti sono trasmessi, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

² Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico della Confederazione:

- a. dal capo del Dipartimento o dal cancelliere della Confederazione;
- b. dal presidente del Tribunale federale o del Tribunale federale delle assicurazioni;

¹³⁷ Abrogati dal n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU **1994** 279).

¹³⁸ Originario n. 12.

¹³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU **1994** 279).

¹⁴⁰ Originario n. 13. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU **1994** 279).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105).

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU **1994** 279).

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU **1994** 279).

- c. dalla Direzione generale delle dogane;
- d. ...¹⁴⁴

ciascuno essendo competente per gli impiegati alle sue dipendenze.¹⁴⁵

³ Se sono adempite le condizioni previste nell'articolo 75, il servizio, competente giusta il capoverso 2, può immediatamente esonerare l'impiegato dal servizio, per provvedimento preventivo.

⁴ Se il Ministero pubblico della Confederazione reputa che si debba iniziare il procedimento penale, ne fa proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia. L'ulteriore procedura è disciplinata dalla legge sulla responsabilità.

Capo VIII. Stipendi e indennità

1. Stipendi

Art. 45¹⁴⁶

¹ Gli stipendi degli impiegati sono stabiliti, fatto salvo il capoverso 4, entro i limiti delle seguenti classi:

Classe di stipendio	Livello dell'indice 126,1	
	Importo annuo Minimo Fr.	Massimo Fr.
31	124 388	152 523
30	118 066	145 880
29	111 779	139 271
28	105 490	132 676
26	94 524	121 155
25	89 047	115 395
24	83 582	109 658
23	78 938	104 779
22	74 295	99 901
21	70 648	96 061
20	66 999	92 233
19	63 352	88 403
18	59 705	84 575
17	56 057	80 734
16	52 977	77 502
15	50 117	74 496
14	47 292	71 526
13	45 188	69 035
12	43 768	66 612

¹⁴⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU 1993 2829).

¹⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

¹⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1968 (RU 1968 1639).

Classe di stipendio	Livello dell'indice 126,1	
	Importo annuo Minimo Fr.	Massimo Fr.
11	43 148	64 230
10	42 718	61 902
9	42 448	59 553
7	41 918	54 885
6	41 668	52 557
5	41 418	50 218
4	41 178	48 806
3	40 938	47 936
2 ¹⁴⁷	40 698	47 066
1	40 218	46 206
sottoclasse	39 748	45 596. ¹⁴⁸

² Eccezionalmente, l'autorità di nomina può, con il consenso del Consiglio federale, accordare stipendi che superano fino al 15 per cento i massimi di cui al capoverso 1, per indurre le persone di capacità eminenti a candidarsi o a rimanere al servizio della Confederazione.¹⁴⁹

³ L'assegnazione alle classi di stipendio avviene secondo i principi determinanti per i funzionari e le designazioni corrispondenti. Sono classificati nella sottoclasse gli impiegati, senza formazione e pratica di servizio, che sbrigano facili lavori.¹⁵⁰

⁴ In caso di lavoro a giornata, non completo o non regolare, lo stipendio, l'indennità di residenza, l'indennità complementare e le altre indennità sono determinati secondo la prestazione. Può essere pattuito un salario giornaliero od orario.¹⁵¹

2. Stipendio iniziale

Art. 46^{152 153}

¹ Lo stipendio iniziale è stabilito dall'autorità di nomina.

² Per determinare lo stipendio iniziale, sono adeguatamente prese in considerazione la preparazione, l'esperienza, le capacità, l'età nonché la situazione del mercato del lavoro. Lo stipendio può essere inferiore all'importo minimo della classe determinante; per coloro che hanno superato i 20 anni la diminuzione può ammontare al massimo al 10 per cento.

¹⁴⁷ RU 1991 1968

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1397 1642).

¹⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 gen. 1982 (RU 1982 49).

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1397 1642).

¹⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

¹⁵³ Vedi anche le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo.

³ Il Dipartimento federale delle finanze emana direttive concernenti la determinazione degli stipendi iniziali.

3. Aumento ordinario dello stipendio

Art. 47¹⁵⁴

¹ Sino al raggiungimento dell'importo massimo, l'impiegato ha diritto ad un aumento ordinario dello stipendio all'inizio di ogni anno civile. ¹⁵⁵

² L'aumento ordinario dello stipendio corrisponde a un ottavo della differenza tra l'importo minimo e quello massimo della classe di stipendio determinante, se le prestazioni corrispondono completamente alle esigenze. Per le classi di stipendio più basse, il Dipartimento federale delle finanze può accordare un aumento più elevato. ¹⁵⁶

³ Per prestazioni che corrispondono soltanto in massima parte alle esigenze, esso può essere ridotto a un dodicesimo. ¹⁵⁷

⁴ Per prestazioni che non corrispondono alle esigenze, l'aumento ordinario dello stipendio viene rifiutato (prestazioni insufficienti; art. 45 cpv. 2^{bis} OF).

⁵ Per prestazioni che superano di gran lunga le esigenze, esso può essere aumentato a un sesto. Il numero degli aumenti ordinari dello stipendio secondo questo capoverso non deve superare quello degli aumenti ordinari secondo il capoverso 3 e degli aumenti dello stipendio rifiutati giusta il capoverso 5.

⁶ Se l'impiegato, il 1° gennaio, non ha ancora un anno di servizio intero, l'aumento ordinario dello stipendio ammonta, per ogni mese intero di servizio, a un dodicesimo dell'importo dell'aumento determinante.

⁷ Se l'impiegato, nell'anno civile precedente, ha avuto un congedo non pagato di durata superiore a un mese civile o a 30 giorni, l'aumento ordinario dello stipendio è concesso soltanto per i mesi in cui egli ha ricevuto lo stipendio intero.

⁸ Se l'impiegato ha cagionato una malattia o un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, ovvero ha ritardato la guarigione intenzionalmente o per grave negligenza, l'aumento ordinario dello stipendio è soppresso o ridotto in proporzione alla durata dell'assenza dal servizio.

⁹ L'impiegato promosso con effetto al 1° gennaio ha diritto, a contare da questa data, all'aumento ordinario dello stipendio solo se lo stipendio precedente era inferiore al massimo della classe di stipendio, cui egli era assegnato prima della promozione.

¹⁰ L'autorità di nomina è competente per le decisioni secondo i capoversi 3–8.

¹⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

¹⁵⁵ Vedi anche le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo.

¹⁵⁶ Vedi anche le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo.

¹⁵⁷ Vedi anche le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo.

4. Aumento straordinario dello stipendio

Art. 48¹⁵⁸

¹ L'impiegato promosso ha diritto ad un aumento straordinario dello stipendio. Esso ammonta, fatto salvo il limite massimo della nuova classe, a un sesto della differenza tra l'importo minimo e l'importo massimo della nuova classe giusta l'articolo 47 capoverso 2.¹⁵⁹

² Senza promozione, possono essere concessi aumenti straordinari, sino all'importo massimo della classe di stipendio determinante, solo qualora:

- a. lo stipendio attuale sia stato evidentemente stabilito troppo basso;
- b. si tratti di conservare al servizio della Confederazione una persona di capacità eminenti.

³ Se l'impiegato ha compiuto 60 anni, invece di una promozione, per principio, gli è versato un assegno non assicurato adeguato al rincaro.

⁴ L'autorità di nomina decide se siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 2 e stabilisce, se del caso, l'importo dell'aumento straordinario dello stipendio.

5. Indennità di residenza e indennità complementare¹⁶⁰

Art. 49¹⁶¹

¹ Allo stipendio è aggiunta un'indennità di residenza, graduata secondo il costo della vita, le imposte, l'importanza e la situazione del luogo di servizio. Essa ammonta ad un massimo di 4100 franchi annui (indice di 119,0 punti).

² Il Dipartimento federale delle finanze suddivide in tredici zone i luoghi di servizio che danno diritto a una indennità di residenza.

³ Se l'indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio è maggiore di quella prevista per il luogo di servizio, al funzionario spetta l'indennità di residenza fissata per il luogo di domicilio.

⁴ Un'indennità complementare può essere versata agli impiegati o ad alcune delle loro categorie nei luoghi di servizio dove risulti particolarmente difficile assumere o mantenere personale. Essa ammonta ad un massimo di 2500 franchi annui (indice 119,0 punti) ed è disciplinata in un'ordinanza speciale (ordinanza sull'indennità complementare¹⁶²).

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

¹⁵⁹ Il cpv. 1 entra in vigore il 1° gen. 1997. Vedi anche le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo.

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

¹⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642). Vedi anche le disp. fin. della modificazione dell'11 dic. 2000 alla fine del presente testo.

¹⁶² [RU **1989** 41, **1990** 231 n. II, **1993** 2771, **1994** 10 n. I I. RU **1995** 532].

⁵ Gli importi dell'indennità di residenza e dell'indennità complementare figurano nell'allegato 1 all'articolo 67 capoverso 4.

5.^{bis} Indennità di soggiorno all'estero¹⁶³

Art. 49^{bis}¹⁶⁴

L'impiegato, il cui luogo di servizio è nella zona di confine estera, ha diritto ad un'indennità di soggiorno all'estero.¹⁶⁵ Tale indennità è stabilita secondo l'articolo 49; essa deve inoltre tener conto delle spese particolari connesse con il soggiorno all'estero dell'impiegato e della sua famiglia.

6. Prestazioni sociali

Art. 50¹⁶⁶

¹ L'impiegato deve far valere e provare, per la via di servizio, il suo diritto agli assegni sociali.

² Determinante per il diritto all'assegno di matrimonio o di nascita è il grado di occupazione dell'impiegato al momento in cui l'evento ha luogo. Se il grado di occupazione non è regolare, l'assegno è versato in funzione del grado di occupazione medio dei dodici mesi precedenti.

³ Se il grado d'occupazione è ridotto durante il mese del matrimonio, l'assegno di matrimonio è versato, con riserva dell'articolo 51 capoverso 4, proporzionalmente al grado d'occupazione prima della riduzione. Se il grado d'occupazione è ridotto durante la gravidanza, l'assegno di nascita è versato proporzionalmente al grado d'occupazione prima della riduzione.

a. Assegni per matrimonio

Art. 51

¹ Contraendo il primo matrimonio, l'impiegato ha diritto a un assegno unico di 1950 franchi.¹⁶⁷ L'assegno è pagato anche all'impiegato vedovo o divorziato che si risposa, se non l'ha ricevuto per un matrimonio precedente. Il diritto all'assegno nasce con la celebrazione del matrimonio civile.¹⁶⁸

¹⁶³ Introdotta dal n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136).

¹⁶⁴ Introdotta dal n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136).

¹⁶⁵ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU **1993** 2819).

¹⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU **1989** 30).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

¹⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 gen. 1982 (RU **1982** 49).

2 ...¹⁶⁹

³ L'assegno è pagato all'impiegato non stabile soltanto dopo il compimento di un anno di servizio a giornate lavorative piene o parziali ma, al più tardi, all'atto dell'assunzione in occupazione stabile. La data del matrimonio è determinante per il diritto all'assegno.¹⁷⁰

⁴ In caso di scioglimento volontario dei rapporti di servizio o di licenziamento dovuto a colpa dell'impiegato, intervenuti prima che questi sia al servizio della Confederazione da almeno cinque anni, l'assegno deve essere rimborsato in ragione di un quinto per ogni anno di servizio mancante; la frazione di un anno è considerata come anno di servizio mancante....^{171,172}

b. Assegno per la nascita di un figlio

Art. 52¹⁷³

¹ Alla nascita di un figlio, l'impiegato ha diritto a un assegno unico di 530 franchi.¹⁷⁴

² L'assegno è pagato all'impiegato non stabile soltanto dopo il compimento di mezzo anno di servizio a giornate lavorative piene o parziali ma, al più tardi, all'atto dell'assunzione in occupazione stabile. La data della nascita del figlio è determinante per il diritto all'assegno.

³ Se il padre o la madre sono al servizio della Confederazione, l'assegno per la nascita è pagato una sola volta.¹⁷⁵

c.¹⁷⁶ Assegno familiare

Art. 52a Principio

Ha diritto a un assegno familiare di 1400 franchi annui ogni impiegato:¹⁷⁷

- a. che riceve assegni per i figli;
- b. il cui coniuge è impedito durevolmente nell'esercizio di un'attività lucrativa per grave malattia o invalidità;
- c. che adempie un obbligo assistenziale nei confronti di un parente prossimo.

¹⁶⁹ Abrogato dal n. I del DCF del 16 dic. 1968 (RU **1968** 1639).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1968 (RU **1968** 1639).

¹⁷¹ Per. abrogato dal n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU **1993** 2819).

¹⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU **1973** 159).

¹⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU **1973** 159).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

¹⁷⁵ Originario cpv. 4. Il vecchio cpv. 3 è stato abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1976 (RU **1976** 2713).

¹⁷⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

Art. 52b ...**Art. 52c** Disposizioni complementari

¹ Se entrambi i genitori appartenenti alla stessa economia domestica adempiono le premesse per il diritto giusta l'articolo 52a, l'assegno familiare è versato una sola volta. Gli aventi diritto designano di comune intesa il beneficiario.¹⁷⁸

² L'impiegato ha diritto all'assegno familiare anche se in virtù del divieto del cumulo degli assegni non riceve un assegno per i figli, pur avendovi diritto.

³ L'assegno familiare non è ridotto se, in virtù dell'articolo 53 capoverso 4 o 53d capoverso 1, il diritto all'assegno per figli è dimezzato. Viene parimenti versato senza riduzione se il diritto all'assegno per figli è temporaneamente soppresso durante un'interruzione della formazione secondo l'articolo 53a capoverso 2.¹⁷⁹

⁴ L'invalidità è presunta (art. 52a lett. b) se sussiste il diritto a una rendita intera d'invalidità.

⁵ Se il diritto all'assegno per figli è soppresso in seguito alla morte del figlio, l'assegno familiare giusta l'articolo 43 capoverso 4 dell'ordinamento dei funzionari è versato per altri sei mesi anche se, per principio, l'impiegato non vi avrebbe più diritto.¹⁸⁰

⁶ Ha un obbligo di assistenza (art. 52a lett. c) chiunque è tenuto per legge ad assistere parenti in linea ascendente o discendente o fratelli e sorelle che si trovino in stato di indigenza e versa loro contributi periodici. La necessità dell'assistenza dev'essere attestata da un servizio ufficiale competente.

7 ...¹⁸¹

d.¹⁸² Assegni per i figli**Art. 53¹⁸³** Diritto all'assegno per i figli; principi

¹ L'impiegato ha diritto a un assegno annuo per i seguenti figli di cui ha la custodia:

- a. i figli con i quali ha un rapporto di filiazione;
- b. gli affiliati e i figliastri, come anche i figli di parenti che ha assunto stabilmente al fine di prodigare loro cure e provvedere alla loro educazione.

² L'impiegato, con riserva dell'articolo 53d, ha diritto all'assegno:

- a. per i figli fino a 18 anni compiuti;

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

¹⁸¹ Abrogato dal n. 1 n. I dell'O del 18 dic. 1996 (RU **1997** 305).

¹⁸² Originaria lettera c.

¹⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU **1973** 159).

- b. per i figli tra 18 e 25 anni compiuti, qualora siano incapaci di guadagnare o in fase di formazione, anche se non ne ha la custodia.

³ L'assegno ammonta annualmente a 1929 franchi per i figli sino a 12 anni e a 2237 franchi per quelli di età superiore (indice 126,1 punti). Nel caso di lavoro a tempo parziale, l'assegno è pagato proporzionalmente al grado di occupazione.¹⁸⁴

⁴ L'impiegato ha diritto all'assegno intero se, in virtù di un obbligo legale di mantenimento o di assistenza, versa a un figlio contributi ammontanti almeno al doppio dell'assegno per i figli determinante. Se i contributi raggiungono l'importo semplice, non però quello doppio dell'assegno, ha diritto alla metà dell'assegno.¹⁸⁵

Art. 53a¹⁸⁶ Diritto all'assegno per i figli durante la formazione

¹ Per formazione s'intende qualsiasi occupazione che serve a preparare sistematicamente a una futura attività lucrativa e che dura almeno un mese. Trattasi in particolare:

- a. del tirocinio e del perfezionamento professionale;
- b. di scuole e corsi, purché l'insegnamento comprenda almeno 12 ore per settimana;
- c. di praticantati, che sono presupposto o parte integrante di una formazione professionale o di studi.

² La formazione è considerata interrotta e il diritto all'assegno decade:

- a. se, dopo il compimento di una fase di formazione, il figlio, ancorché adempia le condizioni di ammissione, non si presenta alla prima occasione per la fase seguente; se non può incominciare la fase seguente entro sei mesi, il diritto all'assegno decade a contare dal settimo mese;
- b.¹⁸⁷ durante la scuola reclute, i servizi di avanzamento e il servizio civile. Se immediatamente prima¹⁸⁸ e dopo detti servizi obbligatori vi è un diritto all'assegno, per ogni 30 giorni di servizio retribuiti durante un anno civile è soppresso un assegno mensile;
- c. dall'inizio del tredicesimo mese di una sua interruzione per malattia o infortunio.

³ Se il figlio riceve un reddito durante la formazione, il diritto all'assegno può essere ridotto o soppresso. Il reddito determinante è stabilito giusta l'articolo 53d. Non è tenuto conto dei redditi conseguiti durante le vacanze usuali. Nel caso di interruzione considerata formazione, dev'essere calcolato, per questo periodo, il reddito mensile medio.

¹⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

¹⁸⁵ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU **1989** 30).

¹⁸⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU **1997** 237).

¹⁸⁸ RU **1997** 804

Art. 53b¹⁸⁹ Concorso dei diritti all'assegno per i figli

¹ Per ogni figlio è pagato solo un assegno. Se, in virtù del presente regolamento o di un altro ordinamento sugli assegni per i figli estraneo al diritto federale, più persone possono pretendere l'assegno per lo stesso figlio, il diritto alle prestazioni spetta nell'ordine seguente:

- a. alla persona che ha la custodia del figlio;
- b. al detentore dell'autorità parentale;
- c. alla persona che provvede in parte preponderante al mantenimento del figlio.

² Se il concorso dei diritti di cui al capoverso 1 continua a sussistere, gli aventi diritto si accordano per stabilire i beneficiari e l'importo dovuto a ciascuno di essi. Se non possono giungere a un accordo, decide l'autorità di nomina.¹⁹⁰

³ Se, in virtù di un regolamento sugli assegni per i figli estraneo al diritto sui funzionari, non è pagato l'assegno intero, l'impiegato ha diritto alla parte percentuale mancante, al massimo però nella misura corrispondente al proprio grado di occupazione. È riservato l'articolo 53e.

Art. 53c¹⁹¹ Diritto all'assegno per i figli nel caso di incapacità di guadagnare

¹ È considerato incapace di guadagnare il figlio che la commissione dell'AI ha dichiarato completamente incapace di guadagnare.

² Il diritto all'assegno è ridotto o soppresso, se il reddito del figlio supera i limiti stabiliti nell'articolo 53d capoverso 1.

Art. 53d¹⁹² Limiti di reddito per il diritto all'assegno per i figli¹⁹³

¹ Il diritto all'assegno decade se un figlio tra 16 e 18 anni, che non è in fase di formazione oppure un figlio di più di 18 anni, che è in fase di formazione o è incapace di guadagnare, consegue un reddito mensile superiore all'importo annuo dell'assegno determinante. Se questo reddito supera l'importo di 10 assegni mensili, ma non l'importo annuo dell'assegno, il diritto è ridotto della metà.

² Il reddito mensile è calcolato nel modo seguente:

- a. Sono computati:
 1. il salario lordo, comprese le indennità di rincarato e la parte della tredicesima mensilità, come anche gli importi preassegnati come le gratificazioni, le prestazioni in natura, le mance ecc.;
 2. i contributi del datore di lavoro per il vitto e l'alloggio;
 3. il vitto e l'alloggio forniti gratuitamente dal datore di lavoro, calcolati come segue:

¹⁸⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

¹⁹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

¹⁹² Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 31).

- | | |
|----------------------------|-------|
| prima colazione | fr. 2 |
| pasti principali, ciascuno | fr. 5 |
| pernottamento | fr. 4 |
4. le prestazioni dell'AD;
 5. il salario e le indennità versate in caso di malattia;
 - 6.¹⁹⁴ le rendite d'invalidità e le indennità giornaliere dell'AI, compreso il supplemento d'integrazione;
 7. e 8. ...¹⁹⁵
- b. Sono dedotti:
1. le tasse per la frequentazione di scuole, corsi o apprendistati, escluse le tasse d'esame, ripartite sui periodi di formazione per i quali sono esigibili;
 2. un importo globale di 480 franchi il mese, per il vitto e l'alloggio, se il figlio abita fuori casa.

³ Se il reddito varia, è determinata la media per la durata dell'attività lucrativa esercitata.

Art. 53^e¹⁹⁶ Diritto a un assegno intero per i figli nel caso di occupazione a tempo parziale¹⁹⁷

Il diritto a un assegno intero per i figli sussiste se l'impiegato occupato a tempo parziale prova che non può altrimenti pretendere un assegno e che ha stabilmente in custodia e provvede da solo all'educazione di un figlio:¹⁹⁸

- a. al cui mantenimento sopperisce;
- b. per il quale non ha diritto a una rendita semplice o doppia di orfano dell'AVS/AI o secondo la LAINF.

Art. 53^f¹⁹⁹ Pagamenti a terzi

Se l'impiegato non fa valere il diritto all'assegno spettante al figlio oppure non destina l'assegno al mantenimento di quest'ultimo, l'assegno può essere pagato direttamente al figlio, alla persona che ne ha la custodia o a un'autorità. È competente l'autorità di nomina.

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 30).

¹⁹⁵ Abrogati dal n. I dell'O del 17 apr. 1991 (RU 1991 1148).

¹⁹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 31).

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 31).

¹⁹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

Art. 53²⁰⁰ Obbligo di annuncio

L'impiegato deve annunciare per scritto alla sua unità amministrativa ogni mutazione dei presupposti del diritto all'assegno per i figli.

7. Indennità spese per assenza di servizio²⁰¹**Art. 54**²⁰²

¹ In caso di impiego fuori del luogo di servizio o di domicilio l'impiegato ha diritto al rimborso delle spese suppletive che ne derivano.

² Fatto salvo il capoverso 8, l'indennità ammonta a:

Per funzionari	Prima colazione	Pasto principale	Pernottamento e prima colazione	Spese accessorie
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
di tutte le classi	7.–	25.–	61.–	12.50
Condizioni per l'indennità	partenza prima delle 6.30 e senza indennità per il pernottamento	partenza prima delle 12.45 o delle 19.00 o rientro dopo le 13.00 o le 19.30	– pernottamento fuori del luogo di domicilio – 50% se il funzionario pernotta in un edificio del servizio	Se l'assenza dura più di: – 5 ore e il funzionario non ha diritto a un'indennità per pasto principale – 11 ore e il funzionario ha diritto solamente a un'indennità per pasto principale

³ Se le indennità previste dal capoverso 2 non coprono le spese suppletive, il saldo delle spese effettive può essere rimborsato integralmente o parzialmente nei casi debitamente motivati e su presentazione della ricevuta. La decisione è di competenza degli uffici federali, della Cancelleria federale, ...²⁰³ e della Direzione generale delle dogane.²⁰⁴

⁴ La durata dell'assenza che dà diritto all'indennità per le spese accessorie inizia alle 6.30 del giorno di ritorno.

²⁰⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 31).

²⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 apr. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 1087).

²⁰² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 apr. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU 1991 1087).

²⁰³ Espressione stralciata dall'all. del R degli impiegati del settore dei PF del 13 dic. 1999 (RS 172.221.106.2).

²⁰⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU 1994 279).

⁵ Se la Confederazione o un terzo (partner d'affari) si assume le spese del pasto o del pernottamento, l'impiegato non ha diritto all'indennità per il pasto; invece dell'indennità di pernottamento, al funzionario è versata un'indennità per le spese accessorie. L'assunzione delle spese da parte della Confederazione o di un terzo è considerata come indennità effettivamente versata.

⁶ L'impiegato cui l'adempimento di compiti straordinari nel luogo di servizio o di domicilio, come la partecipazione a colloqui o a sedute, impone spese suppletive per i pasti ha diritto alla corrispondente indennità secondo il capoverso 2. La competenza è disciplinata conformemente al capoverso 3.

⁷ Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari delle indennità di rimborso spese. Fissa inoltre le indennità per l'utilizzazione di veicoli privati nonché per i viaggi all'estero e per la partecipazione a conferenze internazionali.

⁸ I Dipartimenti, ... e la Direzione generale delle dogane disciplinano, d'intesa con il Dipartimento federale della finanze, il diritto all'indennità nei casi in cui è giustificata un'aliquota in deroga al capoverso 2, segnatamente:²⁰⁵

- a. per gli impieghi di lunga durata nello stesso luogo fuori del luogo di servizio o di domicilio;
- b. per la partecipazione e la collaborazione a corsi di formazione professionale;
- c. per gli impiegati occupati permanentemente fuori del luogo di servizio o in qualità di personale ambulante;
- d. per le assenze dovute a formazione pratica o a periodi di lavoro in prova;
- e. per le assenze che non comportano spese supplementari o comportano spese supplementari minime;
- f. per il corpo d'istruzione.

8. ...

Art. 55²⁰⁶

9. Rifusione delle spese di trasloco

Art. 56

¹ In caso d'assegnazione d'un altro luogo di servizio, l'impiegato ha diritto alla rifusione delle spese di trasloco; è riservato l'articolo 32 capoverso 1 lettera d²⁰⁷.

²⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU **1993** 2819).

²⁰⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 17 apr. 1991 (RU **1991** 1087).

²⁰⁷ Ora: art. 32 cpv. 1 lett. e.

² La rifusione è regolata conformemente alle norme stabilite dal Dipartimento federale delle finanze. Entro questi limiti, i Dipartimenti, ... la Direzione generale delle dogane e ...²⁰⁸ decidono, nel singolo caso, l'importo della rifusione.²⁰⁹

³ Non è dato diritto alla rifusione, quando il mutamento del luogo di servizio sia stato disposto prevalentemente in considerazione di condizioni personali fatte valere dall'impiegato. Tuttavia, anche in questo caso, le spese di trasloco possono essere rifuise, interamente o in parte, nei limiti del capoverso 2.

⁴ All'impiegato, che sia tenuto, per motivi degni di considerazione, a conservare temporaneamente il suo precedente domicilio, può essere concessa, per un tempo limitato, un'indennità appropriata per le spese suppletive. Il Dipartimento federale delle finanze emana istruzioni per la concessione dell'indennità. I Dipartimenti, ... la Direzione generale delle dogane e ...²¹⁰ disciplinano la competenza nel proprio settore.²¹¹

⁵ Il Dipartimento federale delle finanze emana istruzioni che determinano le condizioni e la misura, nelle quali saranno rifuise parimente le spese di trasloco, al momento in cui l'impiegato entra al servizio della Confederazione.

9^{bis} Indennità per un orario di lavoro irregolare²¹²

Art. 56a²¹³

¹ L'impiegato ha diritto a un'indennità per un orario di lavoro irregolare se ne conseguono delle spese suppletive a suo carico.

² È pagata un'indennità giusta il capoverso 1 se:

- a. l'impiegato entra in servizio tra le 6 e le 6.30 (comprese);
- b. l'impiegato presta servizio ininterrottamente tra le ore 12 e le 13, o tra le 18.30 e le 19.30;
- c. la pausa meridiana o serale dura meno di un'ora e cade interamente o parzialmente nelle ore indicate alla lettera b.

L'indennità ammonta ogni volta a franchi 4.50^{214, 215}

³ I Dipartimenti, ... la Direzione generale delle dogane e la Direzione generale delle PTT designano la cerchia degli impiegati che hanno diritto all'indennità e disciplinano casi speciali, d'intesa con l'Ufficio federale del personale.²¹⁶

²⁰⁸ Espressione stralciata dal n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU **1993** 2819).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136).

²¹⁰ Espressione stralciata dal n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU **1993** 2819).

²¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1988** 31).

²¹² Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1962, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU **1962** 300).

Nuova numerazione dell'art. 56^{bis} giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU **1973** 159).

²¹³ Introdotto dal n. I del DCF del 3 apr. 1962, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU **1962** 300).

Nuova numerazione dell'art. 56^{bis} giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU **1973** 159).

²¹⁴ Nuovo ammontare giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1991 (RU **1992** 6).

²¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1973 (RU **1974** 7).

²¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136).

- ⁴ Non vi ha diritto all'indennità conformemente al capoverso 2 quando:
- a.²¹⁷ l'impiegato abbia diritto all'indennità spese per assenza di servizio;
 - b. l'impiegato ha diritto il sabato ad un'indennità per servizio notturno tra le 18 e le 20;
 - c. l'impiegato abita un fabbricato di servizio e può consumare i pasti in famiglia durante le ore indicate al capoverso 2.²¹⁸

10. Indennità per il servizio domenicale e notturno²¹⁹

Art. 57²²⁰

¹ L'indennità per il servizio domenicale è pagata per le prestazioni di lavoro nei giorni di domenica, Capodanno, Ascensione, Festa nazionale e Natale, nonché in altri cinque giorni festivi designati dal Dipartimento federale delle finanze.²²¹ Per la determinazione delle ore che danno diritto all'indennità, occorre aggiungere i tempi di lavoro per ogni turno di servizio e arrotondarli all'ora intera superiore.²²²

² L'indennità per il servizio notturno è pagata per l'intervallo dalle ore 20 alle ore 6, il sabato dalle ore 18, e ammonta, fatto salvo il capoverso 3, a franchi 5.80²²³ l'ora. Per la determinazione delle ore che danno diritto all'indennità occorre aggiungere, per ogni turno di servizio, i tempi di lavoro e le pause compresi tra le ore 20 e le 6, il sabato a contare dalle ore 18, e arrotondare all'ora intera superiore. È tenuto conto soltanto di 3 ore se la pausa supera tale durata.²²⁴

^{2bis} Gli impiegati che effettuano viaggi di servizio con i mezzi pubblici di trasporto, con un veicolo privato o come passeggeri di un veicolo di servizio senza compiere un lavoro non hanno, in linea di massima, diritto ad un'indennità. Questa disposizione non si applica agli impiegati il cui orario di lavoro è stabilito secondo i principi della LDL.²²⁵

³ Agli impiegati delle aziende industriali è pagato, per il servizio domenicale e notturno giusta i capoversi 1 e 2, un supplemento del 50 per cento dello stipendio orario. Sono eccettuati gli impiegati dei servizi amministrativi e tecnici.²²⁶

⁴ I Dipartimenti, ... la Direzione generale delle dogane e la Direzione generale delle PTT delimitano la cerchia degli impiegati aventi diritto alle indennità e, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, disciplinano i casi particolari.

²¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 apr. 1991, in vigore dal 1° giu. 1991 (RU **1991** 1087).

²¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105).

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 3 apr. 1962, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU **1962** 300).

²²⁰ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136).

²²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²²² Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105).

²²³ Nuovo ammontare giusta il n. I dell'O del 18 dic. 1991 (RU **1992** 6).

²²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 1973 (RU **1974** 7).

²²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU **1989** 30). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU **1993** 2819).

²²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU **1993** 2819).

11. Indennità per impiego simultaneo in diversi servizi

Art. 58²²⁷

¹ Se è occupato simultaneamente in diversi servizi dell'Amministrazione federale e gliene deriva un aumento notevole di lavoro e di responsabilità, l'impiegato ha diritto a un'indennità stabilita secondo le esigenze del lavoro. L'indennità non può superare un quarto dello stipendio.

² L'autorità di nomina decide in merito alla concessione dell'indennità. Se il Consiglio federale è l'autorità di nomina, decide il Dipartimento d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

³ I Tribunali federali regolano la concessione dell'indennità, nei limiti del capoverso 1, per i loro impiegati.

12. Indennità per lavoro oltre la durata normale e per prestazioni di servizio straordinario

Art. 59²²⁸

¹ L'indennità per il lavoro supplementare ordinato (art. 12*b*) ammonta, per ora, al 125 per cento dello stipendio orario. Gli impiegati assegnati a una classe di stipendio superiore alla 23 possono compensare il lavoro supplementare soltanto con tempo libero.

² Le indennità periodiche per prestazioni di servizio straordinario sono stabilite dall'autorità di nomina. Essa può versare indennità periodiche agli impiegati delle classi di stipendio 17–31 soltanto d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.²²⁹

³ Le indennità uniche per prestazioni di servizio straordinario sono stabilite dall'autorità di nomina. Se il Consiglio federale è l'autorità di nomina, decide il Dipartimento d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.²³⁰

⁴ I Tribunali federali determinano le indennità per il lavoro supplementare e le prestazioni di servizio straordinario per i loro impiegati secondo i principi stabiliti nei capoversi 1 e 2.²³¹

⁵ Gli esercizi di intervento del corpo aziendale dei vigili del fuoco che si svolgono fuori delle ore di lavoro possono essere remunerati con soldo fino ad 8 ore all'anno e per impiegato. I Dipartimenti stabiliscono l'importo del soldo d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

²²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU 1989 30).

²²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

²³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

²³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

13. Indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore

Art. 60

¹ L'impiegato, che è occupato in una funzione assegnata a una classe superiore alla sua, ha diritto a un'indennità. Egli non ha diritto all'indennità, se tale occupazione rientra nei suoi doveri di servizio o non importa esigenze notevolmente maggiori di quelle della sua funzione ordinaria o ha come fine l'istruzione dell'impiegato.²³²

² Di regola, l'indennità per l'occupazione in una funzione appartenente a una classe superiore importa, per ciascun giorno lavorativo, 1/250 dell'aumento straordinario dello stipendio, previsto nell'articolo 48 capoverso 1 per la promozione a questa funzione.²³³

³ L'autorità di nomina decide in merito al diritto all'indennità e all'importo della stessa.²³⁴

⁴ Essa può versare indennità eccedenti i limiti del capoverso 2 soltanto d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.²³⁵

⁵ I Tribunali federali regolano l'indennità per supplenza ai loro impiegati conformemente alle norme stabilite nei capoversi 1 e 2.²³⁶

14. Premi e ricompense

Art. 61

¹ Premi e ricompense possono essere attribuiti segnatamente per:

- a. proposte utili di miglioramenti tecnici o economici da introdurre nell'amministrazione o nell'esercizio;
- b. la prevenzione di infortuni e di danni nel servizio;
- c. la scoperta di abusi commessi a danno di aziende e stabilimenti federali.²³⁷

² All'impiegato possono essere pagati premi di prestazione per lavori eseguiti a determinate condizioni. Ha però diritto almeno allo stipendio corrispondente alla sua funzione; l'indennità di residenza, l'indennità complementare e le altre indennità sono pagate in più. Il premio di prestazione è pure pagato durante le vacanze, ma non in caso di assenza per altri motivi o d'impiego temporaneo in lavori che non danno diritto a siffatto premio.²³⁸

²³² Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 20 dic. 1999 alla fine del presente testo.

²³³ Vedi anche le disp. fin. della modificazione del 20 dic. 1999 alla fine del presente testo.

²³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²³⁸ Introdotto dal n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

³ L'autorità di nomina decide in merito all'assegnazione e all'importo di premi e di ricompense. Essa può versare premi superiori a 2000 franchi soltanto d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.²³⁹

15. Diritto allo stipendio in caso di assenza per malattia o infortunio

Art. 62²⁴⁰

¹ In caso di assenza dal servizio per malattia o per infortunio, l'impiegato ha diritto, fatti salvi i capoversi 2–7, allo stipendio, all'indennità di residenza e all'indennità complementare, all'indennità di soggiorno all'estero come pure all'assegno familiare e a quelli per i figli.²⁴¹ Ove egli non soddisfi l'obbligo d'informare, prescritto nell'ordinanza del 12 settembre 1958²⁴² concernente il servizio medico dell'Amministrazione generale della Confederazione, lo stipendio, dopo che l'impiegato sia stato inutilmente richiamato, può essere ridotto o soppresso. ...²⁴³.

² Se l'assenza dal servizio di un impiegato stabile, o di un impiegato non stabile, ininterrottamente al servizio della Confederazione da almeno due anni, dura più di un anno, lo stipendio è dimezzato; l'ammontare dello stipendio ridotto e dell'indennità di residenza, dell'indennità complementare, dell'indennità di soggiorno all'estero come pure dell'assegno familiare e di quelli per i figli non ridotti non può essere inferiore alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni oppure alle prestazioni cui l'impiegato avrebbe diritto nel caso di invalidità secondo gli articoli 39 a 41 della CPC.²⁴⁴ Una ripresa del lavoro, in ragione di almeno il 50 per cento e non inferiore a tre mesi, interrompe l'assenza; una ripresa inferiore interrompe l'assenza soltanto se i certificati medici non attribuiscono la nuova assenza alle stesse cause.²⁴⁵

^{2bis} Agli altri impiegati non stabili ed agli impiegati assunti in prova è pagato per ogni mese di servizio ma per 24 mesi al massimo lo stipendio non ridotto durante mezzo mese e la metà dello stipendio per un altro mezzo mese; un mese di servizio iniziato conta come un mese intero. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è riservato. L'indennità di residenza, l'indennità complementare, l'indennità per soggiorno all'estero, l'assegno familiare e quelli per i figli sono pagati integralmente anche durante il periodo a stipendio ridotto; in seguito non v'ha più diritto all'indennità di residenza ed agli assegni per i figli.²⁴⁶ I giorni di malattia non sono presi in considerazione nel calcolo del tempo di servi-

²³⁹ Originario cpv. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²⁴⁰ Nuovo testo dei per. 1 e 2 giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136).

²⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

²⁴² RS **172.221.19**

²⁴³ Ultimo per. abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1989 (RU **1989** 1223).

²⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1984** 406).

²⁴⁶ Nuovo testo del per. 3 giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

zio determinante per il diritto allo stipendio. È applicabile il capoverso 2 ultimo periodo.²⁴⁷

³ Lo stipendio non subisce la riduzione di cui al capoverso 2 se l'assenza dal servizio è dovuta a un infortunio professionale (art 7 cpv. 1 LAINF) o ad una malattia professionale ad esso parificabile (art. 9 LAINF). La riduzione può essere tralasciata anche per altri motivi degni di riguardo.²⁴⁸

⁴ All'impiegato che riprende il lavoro in ragione di almeno il 50 per cento, è pagato lo stipendio intiero; negli altri casi, la frazione di stipendio, per la quale non è fornita una prestazione di servizio, è ridotta conformemente al capoverso 2.

⁵ Il diritto va ridotto o soppresso, se l'impiegato ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, oppure si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario o ha compiuto un'azione temeraria. Può essere ridotto o rifiutato se l'impiegato ha commesso un crimine o un delitto. Sono applicabili i principi enunciati negli articoli 37 e 39 della LAINF e nell'articolo 65 della legge federale del 19 giugno 1992²⁴⁹ sull'assicurazione militare.^{250 251}

⁶ Le indennità giornaliere corrisposte dall'assicurazione militare, dall'INSAI o da un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nel diritto alle prestazioni giusta i capoversi 1 e 2. Le rendite e indennità giornaliere dell'AI (compreso il supplemento per l'integrazione) sono computate nella misura in cui, aggiunte allo stipendio comprendente le prestazioni pagate dall'assicurazione militare, dall'INSAI o da un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, nonché le misure di previdenza di cui all'articolo 73, eccedono il diritto intiero a prestazioni giusta il capoverso 1. Se è versata una rendita per coniugi dell'AI, è computato solo il diritto dell'impiegato, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi.^{252 253}

⁷ Il diritto è ridotto, secondo i principi dell'istituto assicurativo, se l'impiegato soggiorna in uno stabilimento di cura a spese dell'assicurazione militare, dell'INSAI, di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'AI. Qualora il soggiorno ospedaliero avvenga a spese della Confederazione, l'articolo 17 capoverso 2 della LAINF è applicabile. Il diritto è inoltre ridotto della somma dei contributi che l'impiegato, a cagione delle prestazioni dell'assicurazione militare, dell'INSAI, di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'AI, non è tenuto a pagare all'AVS/AI/IPG/AD/INSAI. Le direttive pertinenti sono emanate dal Dipartimento federale delle finanze.²⁵⁴

8 ...²⁵⁵

²⁴⁷ Introdotta dal n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1984** 406).

²⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²⁴⁹ **RS 833.1**

²⁵⁰ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

²⁵² Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU **1993** 2819).

²⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

²⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1984** 406).

²⁵⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

⁹ L'autorità di nomina è competente in merito alla riduzione o alla soppressione del diritto.²⁵⁶

16. Diritto allo stipendio in caso di assenza per servizio obbligatorio²⁵⁷

Art. 63²⁵⁸

¹ In caso di assenze dovute a servizio militare o civile obbligatorio in Svizzera, l'impiegato ha diritto, fatti salvi i capoversi 2 e 3, alla retribuzione completa.²⁵⁹

² L'impiegato che scioglie volontariamente il rapporto di servizio o il cui rapporto di servizio è sciolto dalla Confederazione per una colpa a lui imputabile deve rimborsare un quarto dello stipendio, dell'indennità di residenza, dell'indennità complementare e dell'indennità di soggiorno all'estero che ha ricevuto conformemente al capoverso 1 nei 12 mesi precedenti la sua partenza, se non è stato cinque anni al servizio della Confederazione. Per ogni anno completo di servizio si rinuncia a un quinto della restituzione. Le prestazioni ricevute giusta il capoverso 1 durante i corsi di ripetizione e di complemento non devono essere rimborsate.²⁶⁰

³ Se l'impiegato presta servizio volontario o deve scontare fuori del servizio una pena d'arresto in relazione con il servizio obbligatorio o volontario oppure, ricevendo l'intero stipendio, approfitterebbe abusivamente dell'Amministrazione federale, il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso. Spetta all'autorità eleggente decidere in merito alla riduzione o alla soppressione.²⁶¹

⁴ In caso di malattia o di infortunio durante il servizio obbligatorio, il diritto allo stipendio è disciplinato secondo l'articolo 62.²⁶²

⁵ Le prestazioni di servizio negli organi della protezione civile sono parificate al servizio militare.²⁶³

17. Computo nello stipendio di prestazioni dell'assicurazione militare, dell'INSAI, dell'AI e di prestazioni di previdenza della Confederazione in caso di infortuni professionali²⁶⁴

Art. 64

¹ Se l'impiegato ha diritto a prestazioni dell'assicurazione militare, a rendite di invalidità dell'INSAI oppure di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, a

²⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

²⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 237).

²⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

²⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 237).

²⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1397 1642).

²⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 237).

²⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1997 237).

²⁶³ Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU 1971 105).

²⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

prestazioni dell'AI o a prestazioni di previdenza secondo l'articolo 73, queste prestazioni o rendite sono computate nel suo stipendio secondo i capoversi 2-6.²⁶⁵

² Le prestazioni di cui al capoverso 1 non devono essere computate sullo stipendio dell'impiegato se quest'ultimo è in grado di svolgere integralmente la sua funzione, o altre funzioni equivalenti, e se la sua invalidità non supera il 15 per cento. In caso di invalidità superiore al 15 per cento, le prestazioni inerenti ai primi 15 per cento di invalidità non sono computate sullo stipendio; soltanto le prestazioni che superano il 15 per cento sono computate in ragione della metà. Il computo può essere eccezionalmente ridotto o aumentato se giustificato da circostanze particolari.²⁶⁶

³ Le prestazioni di cui al capoverso 1 devono essere computate sullo stipendio qualora l'impiegato sia in grado di svolgere solo limitatamente le sue funzioni o le nuove funzioni affidategli. Il computo sarà determinato secondo l'entità delle prestazioni di servizio ridotte. Si prescinde dal computo per quanto lo stipendio è stato ridotto o non sono stati pagati aumenti di stipendio che sembravano certi.²⁶⁷

⁴ Il computo previsto nel capoverso 3 deve essere totalmente o parzialmente tralasciato se il danno cagiona al funzionario inconvenienti personali o spese suppletive non compensate dalla cessione di una parte delle prestazioni di cui al capoverso 1.²⁶⁸

⁵ Le disposizioni dei capoversi 2, 3 e 4 valgono, per analogia, anche per il diritto alle rendite, di cui al capoverso 1, che sia sorto prima dell'entrata al servizio della Confederazione, salvo che si tratti di indennità globali già ricevute.

⁶ Le prestazioni di previdenza della Confederazione, di cui all'articolo 73, non devono superare, il guadagno determinante giusta l'articolo 73 capoverso 3.²⁶⁹

⁷ L'autorità di nomina decide, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, circa il computo previsto nel capoverso 2 ultimo periodo e nei capoversi 3-6.²⁷⁰

18. Gratificazione per anzianità di servizio

Art. 65²⁷¹

¹ Secondo l'apprezzamento dell'autorità di nomina, una gratificazione pari a un dodicesimo dello stipendio annuo può essere assegnata all'impiegato che abbia compiuto il ventesimo anno di servizio presso la Confederazione e, successivamente, dopo ogni cinque anni di servizio.²⁷²

² All'impiegato, che lascia il servizio alla Confederazione a causa di invalidità, di vecchiaia o di morte, oppure ai suoi superstiti, può essere concesso un sessantesimo della gratificazione di cui al capoverso 1, per ogni mese intero dopo il compimento

²⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

²⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 406).

²⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 406).

²⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 406).

²⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 406).

²⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

²⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1968 (RU 1968 1639).

²⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU 1973 159).

del 15° anno di servizio o dopo la scadenza dell'ultima gratificazione. La cerchia dei superstiti è definita secondo l'articolo 66 capoverso 4.²⁷³

³ La durata di attività determinante per il pagamento della gratificazione per anzianità di servizio comprende tutto il periodo che l'impiegato ha compiuto in un rapporto di servizio con la Confederazione, con un'istituzione ripresa dalla Confederazione, oppure in un rapporto di servizio sottoposto alla sorveglianza della Confederazione. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.²⁷⁴

⁴ ²⁷⁵) Per il calcolo della gratificazione non è tenuto conto dell'indennità di residenza, dell'indennità complementare, dell'indennità di soggiorno all'estero, dell'assegno familiare e di quelli per i figli.²⁷⁶)

⁵ La gratificazione è pagata alla scadenza oppure unitamente allo stipendio del mese in cui l'impiegato compie il periodo di servizio determinante.

⁶ La gratificazione è accordata all'impiegato sotto forma di una somma in contanti o di un congedo pagato oppure combinando le due possibilità, dopo aver sentito l'impiegato. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.²⁷⁷

⁷ Per il 25° e il 40° anno di servizio, l'impiegato può ricevere, se lo desidera, un oggetto con dedica invece della somma in contanti o del congedo pagato secondo il capoverso 4.²⁷⁸

⁸ Il pagamento della gratificazione può, mediante decisione, essere negato in parte o interamente all'impiegato la cui prestazione o il cui comportamento sia insufficiente.²⁷⁹

⁹ L'autorità di nomina è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.²⁸⁰

19. Godimento ulteriore dello stipendio

Art. 66

¹ Morendo l'impiegato, è concesso ai superstiti, oltre alle eventuali prestazioni di una cassa di assicurazione della Confederazione, il godimento ulteriore di un sesto dello stipendio annuo, compresi l'indennità di soggiorno all'estero nonché l'assegno familiare e quelli per i figli.²⁸¹

² Quando vi sia indigenza, può essere concesso il godimento ulteriore dello stipendio fino a concorrenza d'un ammontare pari ad uno stipendio annuo:

²⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

²⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

²⁷⁵ RU 1991 1568

²⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1397 1642).

²⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU 1993 2819).

²⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

²⁷⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

²⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

²⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1397 1642).

- a. in caso d'invalidità, all'impiegato stesso;
- b. in caso di morte dell'impiegato, ai superstiti, ove sia provata che egli contribuiva in modo essenziale al loro mantenimento.²⁸²

³ L'importo complessivo risultante dal godimento ulteriore dello stipendio e delle prestazioni annuali dell'AVS, dell'AI, di una Cassa pensioni della Confederazione, dell'INSAI o di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non deve superare quello dello stipendio annuo riscosso da ultimo, compresi l'indennità di residenza, l'indennità complementare, nonché l'indennità di soggiorno all'estero, l'assegno familiare e quelli per i figli.²⁸³

⁴ Sono considerati superstiti il coniuge, i parenti consanguinei in linea retta, i fratelli e le sorelle, gli adottanti e gli adottati, i figliastri, il patrigno e la matrigna, come anche le altre persone di cui l'impiegato si assumeva il mantenimento o da cui riceveva delle cure. L'autorità di nomina designa i beneficiari in ogni singolo caso.

⁵ Se l'impiegato o i suoi superstiti ricevono dalla Cassa pensioni della Confederazione o dall'AVS un'indennità, invece della rendita, è applicabile, per analogia, il capoverso 3.²⁸⁴

⁶ Spetta all'autorità di nomina o, se questa è il Consiglio federale, al Dipartimento, decidere sulla concessione del godimento ulteriore dello stipendio secondo il capoverso 2. ...^{285,286}

⁷ Il diritto al godimento ulteriore dello stipendio e le somme pagate a questo titolo non possono essere pignorati, né sequestrati, né inclusi in una massa fallimentare. Qualunque cessione o costituzione in pegno del diritto al godimento ulteriore dello stipendio è nulla.

20. Diritto allo stipendio, all'indennità di residenza, all'indennità complementare, agli assegni e alla compensazione del rincaro²⁸⁷

Art. 67²⁸⁸

¹ Il diritto allo stipendio e, se è il caso, all'indennità di residenza, all'indennità complementare, all'indennità di soggiorno all'estero nonché all'assegno familiare e a quelli per i figli sorge il giorno dell'entrata in servizio; si estingue il giorno dello scioglimento del rapporto di servizio.

² Qualora le condizioni richieste per il diritto all'indennità di residenza, all'indennità complementare, all'indennità di soggiorno all'estero nonché all'assegno familiare e a quelli per i figli mutino nel corso di un mese – dunque dopo il primo giorno del

²⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU 1973 159).

²⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

²⁸⁵ Per. abrogato dal n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU 1993 2819).

²⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 31).

²⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1397 1642).

²⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU 1991 1397 1642).

mese –, il nuovo diritto sorge il primo giorno del mese seguente. Si estingue l'ultimo giorno del mese in cui queste condizioni cessano di avverarsi.

³ In caso di invalidità parziale, l'impiegato stabile ha diritto di ricevere per due anni, integralmente, il suo precedente stipendio, l'indennità di residenza, l'indennità complementare, l'indennità di soggiorno all'estero nonché gli assegni sociali, in quanto non abbia causato l'infermità intenzionalmente o per grave negligenza.

⁴ La compensazione del rincaro viene annualmente incorporata nella retribuzione determinante. Il Dipartimento federale delle finanze pubblica in modo appropriato gli importi vengenti (inclusa la compensazione del rincaro).²⁸⁹

⁵ Per gli impiegati occupati a tempo parziale, lo stipendio, gli aumenti dello stipendio, l'indennità di residenza, l'indennità complementare nonché l'indennità di soggiorno all'estero e gli assegni sociali sono determinati secondo il grado di occupazione.

Art. 67a²⁹⁰ dell'aumento ordinario e reale dello stipendio

¹ L'aumento reale degli importi secondo l'articolo 36 capoverso 4 dell'ordinamento dei funzionari, nonché l'aumento ordinario dello stipendio secondo l'articolo 40 dell'ordinamento dei funzionari non sono accordati agli impiegati le cui prestazioni sono insufficienti.²⁹¹

² È competente l'autorità di nomina.²⁹²

³ Il servizio competente svolge la procedura conformemente alla legge federale sulla procedura amministrativa²⁹³ e notifica per scritto la decisione all'impiegato, indicando i motivi e i mezzi legali.

⁴ La decisione comporta, per l'impiegato, la soppressione integrale dell'aumento reale o ordinario dello stipendio.

⁵ La decisione disciplina la soppressione dell'aumento ordinario e dell'aumento reale dello stipendio rispettivamente secondo gli articoli 40 e 36 capoverso 4 dell'ordinamento dei funzionari. Per qualsiasi altra soppressione è necessaria una nuova decisione.²⁹⁴

Art. 67b²⁹⁵ Ricompensa accordata per prestazioni personali eccezionali

¹ L'autorità di nomina può ricompensare prestazioni personali eccezionali uniche o fornite durante un determinato periodo da un impiegato o da un gruppo.

² Le ricompense vanno limitate ogni anno a un gruppo ristretto di beneficiari. Possono essere accordate a singole persone o a gruppi. Le ricompense in contanti am-

²⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²⁹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 24 apr. 1991 (RU **1991** 1090).

²⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²⁹³ RS **172.021**

²⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

²⁹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

montano almeno a 500 franchi e al massimo a 5000 franchi per persona; i premi spontanei (doni in natura) non devono superare un valore di 200 franchi.

³ Il Consiglio federale stabilisce annualmente con il preventivo l'importo disponibile a tale scopo. Di regola, questo importo è determinato in funzione della somma degli stipendi del personale permanente e di quello ausiliario di cui all'articolo 36 dell'ordinamento dei funzionari. È fatta salva l'approvazione del credito da parte delle Camere federali.

⁴ Nel concedere una ricompensa, si può tenere adeguatamente conto di altri provvedimenti di natura salariale, gestionale e di sviluppo, quali segnatamente aumenti ordinari e straordinari dello stipendio, indennità giusta l'articolo 44 capoverso 1 lettera f dell'ordinamento dei funzionari, congedo per formazione ecc.

⁵ Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i particolari.

21. Pagamento dello stipendio, dell'indennità di residenza, dell'indennità complementare e degli assegni e compensazione con pretese della Confederazione²⁹⁶

Art. 68²⁹⁷

¹ Di regola, dodici tredicesimi dello stipendio, l'indennità di residenza, l'indennità complementare e gli assegni sono pagati mensilmente.²⁹⁸ La tredicesima parte dello stipendio è pagata come segue:

- a. in novembre, la parte cui l'impiegato ha diritto per i mesi da gennaio a novembre;
- b. in dicembre, la parte cui l'impiegato ha diritto per il mese di dicembre.

All'impiegato²⁹⁹ che lascia il servizio della Confederazione prima del mese di novembre la tredicesima mensilità è pagata con l'ultimo stipendio mensile, proporzionatamente alla durata d'attività.³⁰⁰

^{1bis} In casi motivati il Dipartimento federale delle finanze può derogare al disciplinamento di cui al capoverso 1.³⁰¹

² Per stabilire il diritto alla tredicesima parte dello stipendio si tiene conto dell'entrata in servizio e del recesso dal medesimo, nonché delle modificazioni e riduzioni di stipendio intervenute nel corso dell'anno.

³ Se lo stipendio è ridotto in seguito ad assenza per malattia od infortunio, la tredicesima parte è determinata in base allo stipendio non ridotto. Tuttavia, ove il diritto allo stipendio si estingua ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2^{bis}, o lo stipendio sia

²⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

²⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU **1973** 159).

²⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

²⁹⁹ RU **1982** 1272

³⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 1982, in vigore dal 1° lug. 1982 (RU **1982** 945).

³⁰¹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 732).

ridotto o soppresso ai sensi dell'articolo 62 capoverso 5, è determinante lo stipendio ridotto.

^{3bis} La retribuzione è versata su un conto dell'impiegato oppure, a richiesta del medesimo, in un'altra forma di moneta scritturale.³⁰²

⁴ Lo stipendio, l'indennità di residenza, l'indennità complementare e gli assegni possono, nella misura in cui sono pignorabili, essere compensati con:³⁰³

- a. i contributi a una cassa d'assicurazione della Confederazione;
- b. l'indennità per l'appartamento di servizio;
- c. le multe disciplinari;
- d. i crediti della Confederazione risultanti dal diritto di regresso e dal diritto di risarcimento dei danni, qualora siano incontestati o accertati giudizialmente.³⁰⁴

⁵ Le prestazioni delle casse d'assicurazione della Confederazione possono essere compensate con i contributi previsti dagli statuti.³⁰⁵

⁶ Del rimanente, ai presupposti per la compensazione e ai suoi effetti sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni^{306,307}

22. Valutazione e attestato di servizio³⁰⁸

Art. 69³⁰⁹

¹ Per assicurare il promovimento professionale degli impiegati e migliorare le condizioni di lavoro, i superiori valutano regolarmente le prestazioni lavorative, il comportamento e il modo di collaborazione degli impiegati cui sono preposti.

² Per la valutazione del personale valgono le seguenti regole:

- a. deve fondarsi su fatti singolarmente determinabili. Dev'essere comunicata per scritto all'impiegato che ne è oggetto e discussa con lui;
- b.³¹⁰ ha luogo generalmente ogni anno, ma almeno una volta ogni biennio, e prima di ogni modificazione fondamentale del rapporto di servizio (provvedimenti di stipendio dipendenti dalla prestazione, modificazioni essenziali del capitolato degli oneri, nuova subordinazione ecc.). L'impiegato può, di moto proprio, domandare una valutazione;

³⁰² Introdotto dal n. I dell'O del 24 set. 1979 (RU **1979** 1290).

³⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

³⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

³⁰⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

³⁰⁶ **RS 220**

³⁰⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

³⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

³⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

³¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

- c. l'interessato può chiedere che la valutazione venga verificata dal prossimo superiore più elevato e può farsi assistere;
- d.³¹¹ il Dipartimento federale delle finanze emana istruzioni sulla valutazione del personale; disciplina le deroghe alla valutazione periodica del personale.
- ³ L'impiegato può esigere che l'autorità di nomina gli rilasci un attestato, in cui siano indicate esclusivamente la natura e la durata del rapporto di servizio.
- ⁴ A espressa richiesta dell'impiegato, l'attestato deve fornire indicazioni su le prestazioni e la condotta dell'impiegato.
- ⁵ Per gli impiegati dei Dipartimenti, gli attestati di servizio sono di regola compilati dal capo dell'Ufficio federale. Questi può demandarne la competenza a servizi subordinati. ... la Direzione generale delle dogane e i Tribunali federali disciplinano la competenza nel loro rispettivo settore.³¹²

Capo IX. Vacanze e congedi

1. Vacanze

Art. 70³¹³

¹ L'impiegato ha diritto, ogni anno civile, alle vacanze seguenti:

- a. sino alla fine dell'anno civile in cui compie
il 20° anno di età 5 settimane
- b. a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie
il 21° anno di età 4 settimane
- c. a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie
il 50° anno di età 5 settimane
- d. a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie
il 60° anno di età 6 settimane.

² Le vacanze devono essere stabilite in modo da non pregiudicare l'andamento del servizio e da adempiere il loro scopo ricreativo.

³ Devono, di principio, essere prese nell'anno civile in cui sorge il pertinente diritto.

⁴ Possono essere pagate in contanti soltanto in casi eccezionali.

⁵ Se l'impiegato inizia o lascia il servizio nel corso dell'anno civile, le vacanze sono calcolate in proporzione al periodo di servizio.

⁶ Sono ridotte in proporzione alla durata dell'assenza dal servizio, se durante un anno civile l'impiegato è assente dal servizio per un periodo superiore a:

³¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

³¹² Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU **1993** 2819).

³¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1988** 31).

- a. 90 giorni a causa di malattia, infortunio o servizio obbligatorio;³¹⁴ per il calcolo della riduzione delle vacanze non è tenuto conto dei primi 90 giorni di assenza;
 - b. 30 giorni o un mese civile in caso di congedo non pagato (art. 71 cpv. 3).
- ⁷ Il Dipartimento federale delle finanze disciplina le modalità in particolare per:
- a. la competenza di assegnare vacanze;
 - b. il frazionamento, il godimento anticipato o il riporto di vacanze;
 - c. l'interruzione delle vacanze;
 - d. la scadenza del diritto alle vacanze;
 - e. il pagamento delle vacanze in contanti;
 - f. il modo di calcolo del diritto alle vacanze per l'impiegato che inizia o lascia il servizio o che ne è assente;
 - g. il diritto alle vacanze e il loro godimento per gli impiegati occupati a tempo parziale;
 - h. il computo nello stipendio dei giorni di vacanza goduti in troppo.

2. Congedi

Art. 71³¹⁵

¹ L'impiegato che è costretto ad assentarsi dal servizio per una causa diversa da malattia, infortunio o servizio obbligatorio deve chiedere tempestivamente un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato. Il congedo è concesso, tenuto debitamente conto del motivo, se e nella misura in cui il servizio lo consente.³¹⁶

² Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a 30 giorni civili o a un mese civile per anno, è concesso soltanto se giova a un interesse essenziale della Confederazione.

^{2bis} L'impiegata ha diritto a un congedo maternità pagato:

- a. di quattro mesi se il giorno del parto ha maturato il suo secondo anno di servizio;
- b. di due mesi in tutti gli altri casi.
Ove lo desidera, l'impiegata può prendere al massimo un mese del suo congedo immediatamente prima del parto.³¹⁷

³ Un congedo non pagato che supera 30 giorni civili consecutivi o un mese civile nello spazio di un anno civile non è considerato tempo di servizio. Sono ammissibili deroghe se il congedo giova manifestamente all'interesse della Confederazione.

³¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU **1997** 237).

³¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1988** 31).

³¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU **1997** 237).

³¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 19 giu. 1989 (RU **1989** 1223).

⁴ Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i presupposti particolari per la concessione del congedo.

⁵ L'autorità di nomina è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo. Un congedo pagato interamente o parzialmente, superiore a un anno, può essere concesso soltanto d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.³¹⁸

⁶ È fatta salva l'ordinanza del 31 marzo 1993³¹⁹ sull'impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali.³²⁰

Capo X. Misure di previdenza a favore degli impiegati³²¹

1. Ammissione alla Cassa d'assicurazione e ad una cassa malati³²²

Art. 72

¹ Con riserva dell'articolo 4 degli statuti della CFA³²³ l'impiegato è assicurato presso la Cassa federale d'assicurazione contro le conseguenze economiche dell'invalidità, vecchiaia e decesso.³²⁴

² ...³²⁵

³ È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno dei diritti a prestazioni della Cassa d'assicurazione. Le prestazioni versate al coniuge superstite e agli orfani non possono essere gravate di alcuna imposta successoria.³²⁶

⁴ Se la malattia o l'infortunio sono stati causati da un terzo, la Confederazione è surrogata nei diritti dell'impiegato e dei suoi superstiti, sino a concorrenza delle prestazioni che essa concede in caso di malattia o di infortunio.³²⁷

⁵ Rispetto a un terzo, responsabile di un evento suscettivo di provocare prestazioni della Cassa d'assicurazione, quest'ultima è surrogata nei diritti del membro e dei suoi superstiti fino a concorrenza delle prestazioni.³²⁸

³¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

³¹⁹ RS **172.221.104.3**

³²⁰ Introdotta dall'art. 13 cpv. 3 dell'O del 31 mar. 1993 concernente l'impiego di funzionari federali presso organizzazioni internazionali, in vigore dal 1° mag. 1993 (RS **172.221.104.3**).

³²¹ Nuovo testo giusta n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136).

³²² Nuovo testo giusta n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136).

³²³ [RU **1987** 1228, RU **1995** 533 art. 70 cpv. 1]. Ora: l'O del 24 ago. 1994 concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC)-(RS **172.222.1**).

³²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1989 (RU **1989** 1223).

³²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 19 giu. 1989 (RU **1989** 1223).

³²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 giu. 1989 (RU **1989** 1223).

³²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

³²⁸ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1968 (RU **1968** 1639).

⁶ L'impiegato può essere tenuto ad affiliarsi a una cassa malati. I Dipartimenti ... disciplinano, d'intesa con l'Ufficio federale del personale, l'obbligo di assicurarsi.³²⁹
330

2. Previdenza in caso d'infortunio professionale e non professionale³³¹

Art. 73

¹ In caso d'infortunio professionale (art. 7 cpv. 1 della LAINF) che cagioni lesioni corporali, invalidità o morte, o di malattia professionale (art. 9 della LAINF) parificabile ad un infortunio professionale, sorge il diritto alle prestazioni seguenti:³³²

a.³³³ per l'invalido:

- in caso d'incapacità totale al lavoro, fino alla morte, il 100 per cento del guadagno determinante ai sensi del capoverso 3;
- in caso d'incapacità parziale, la quota corrisponde al grado d'invalidità secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni;

b.³³⁴ per il coniuge superstite e gli orfani:

una rendita calcolata in base alle disposizioni degli articoli 35–37 degli statuti della CPC e al guadagno determinante secondo il capoverso 3; le rendite degli orfani di padre e di madre ammontano nondimeno, per un figlio, al 35 per cento del guadagno determinante e, per due figli, al 50 per cento di questo guadagno. In caso di nuove nozze, il coniuge superstite può chiedere l'indennità prevista nell'articolo 34 capoverso 3 degli statuti della CPC;

c.³³⁵ per le spese del funerale: 2500 franchi;

d. ...³³⁶

e. ...³³⁷

² Il computo delle prestazioni di assicurazione è disciplinato come segue:

- a. le rendite e indennità giornaliere versate dall'assicurazione militare, dall'INSAI o da un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sono computate nei diritti previsti nel capoverso 1;
- b. le rendite e indennità giornaliere dell'AI (compreso il supplemento per l'integrazione) sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso 1

³²⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU **1993** 2819).

³³⁰ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 16 dic. 1968 (RU **1968** 1639).

³³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 gen. 1996 (RU **1997** 305).

³³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1984 (RU **1984** 743).

³³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1984** 406).

³³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

³³⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 12 mar. 1984 (RU **1984** 406). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU **1989** 30).

³³⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 12 dic. 1988 (RU **1989** 30).

³³⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 12 mar. 1984 (RU **1984** 406).

solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno annuo presumibile del quale l'impiegato viene privato. La parte della rendita per i figli che supera l'ammontare dell'assegno per i figli non è computata. Se è versata una rendita per coniugi dell'AI, è computato solo il diritto dell'impiegato, al massimo tuttavia la metà della rendita per coniugi;

- c. le rendite dell'AVS sono computate nelle prestazioni previste nel capoverso 1 solo nella misura in cui, aggiunte a queste ultime, eccedono il guadagno annuo determinante. La parte della rendita per orfani che supera l'ammontare dell'assegno per i figli non è computata;
- d.³³⁸ i redditi riscossi dall'impiegato che ha ripreso parzialmente o totalmente la propria attività sono computati, per analogia, giusta l'articolo 20 capoverso 1 lettera c degli statuti della CPC.³³⁹

³ Il Dipartimento federale delle finanze definirà il guadagno determinante e il guadagno presunto perso.³⁴⁰

^{4 e 5} ...³⁴¹)

⁶ ...³⁴²

⁷ Non v'è diritto alle prestazioni previste nel presente articolo, quando l'infortunio sia stato cagionato intenzionalmente dalla vittima o dai suoi superstiti. Se l'infortunio è dovuto a negligenza grave dell'infortunato o dei suoi superstiti, le prestazioni previste nel presente articolo sono ridotte proporzionatamente al grado della colpa.

⁸ La Confederazione assicura gli impiegati presso l'INSAI contro le conseguenze degli infortuni non professionali (INP). I premi INP sono assunti per due terzi dagli impiegati e per un terzo dalla Confederazione.³⁴³

⁹ È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno alle prestazioni dell'Amministrazione previste in questo articolo.

¹⁰ L'autorità di nomina è competente per le decisioni prese giusta il presente articolo.³⁴⁴

3. Prestazioni volontarie agli impiegati licenziati per loro colpa

Art. 74³⁴⁵

¹ All'impiegato licenziato per propria colpa o ai suoi superstiti può essere concessa, ove sussistano motivi meritevoli di riguardo, una prestazione volontaria, sia unica,

³³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

³³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU 1993 2819).

³⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 1962 (RU 1962 1288).

³⁴¹ Abrogati dal n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU 1973 159).

³⁴² Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU 1987 974).

³⁴³ Abrogato dal n. I dell'O del 12 mar. 1984 (RU 1984 406). Nuovo testo giusta n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 732).

³⁴⁴ Introdotto dal n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

³⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU 1968 136).

sia periodica temporanea, della Cassa d'assicurazione. Essa non può eccedere i tre quarti della prestazione statutaria, cui l'impiegato o i suoi superstiti avrebbero avuto diritto in caso di licenziamento senza colpa. Le dimissioni dell'impiegato su invito dell'autorità di nomina sono parificate al licenziamento.

² Le domande intese all'ottenimento delle prestazioni volontarie devono essere presentate al servizio, presso il quale l'impiegato lavorava da ultimo. Il servizio trasmette la richiesta al Dipartimento federale delle finanze, corredandola di un rapporto.

³ Il Dipartimento federale delle finanze fissa le prestazioni e risolve parimente circa il riadeguamento o la soppressione di una prestazione periodica, ove le circostanze venissero a mutare. Esso ordina parimente il pagamento delle prestazioni e le informazioni richieste al beneficiario.

⁴ È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno di prestazioni volontarie.

Capo XI. Modificazione e scioglimento del rapporto di servizio

1. Sospensione dell'impiegato

Art. 75

¹ Se è giustificato da motivi di servizio, può essere pronunciata, come provvedimento preventivo, la sospensione immediata dell'impiegato dal servizio o la sua assegnazione a un altro posto. Questo provvedimento può essere accompagnato dalla riduzione o dalla privazione dello stipendio, dell'indennità di residenza, dell'indennità complementare e degli assegni, ma non dallo scioglimento del rapporto d'assicurazione.³⁴⁶

² Se la sospensione si rivela in seguito ingiustificata, l'impiegato è reintegrato nei suoi diritti, con restituzione delle prestazioni di cui è stato privato.³⁴⁷

³ La sospensione è decisa dall'autorità di nomina oppure, se questa è il Consiglio federale, dal Dipartimento. Il diritto allo stipendio, all'indennità di residenza, dell'indennità complementare e agli assegni, come anche la privazione totale o parziale di questo diritto, sono disciplinati d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze.^{348 ...^{349,350}}

³⁴⁶ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

³⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

³⁴⁸ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

³⁴⁹ Per. abrogato dal n. I dell'O del 1° set. 1993 (RU **1993** 2819).

³⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1988** 31).

2. Passaggio in un altro servizio o scioglimento ordinario del rapporto di servizio³⁵¹

Art. 76

¹ Il rapporto di servizio, la cui durata è limitata, sin dall'inizio, nella lettera di assunzione, è considerato sciolto alla scadenza del termine previsto, senz'altro avviso.³⁵²

² Per lo scioglimento ordinario del rapporto di servizio, i termini previsti nell'articolo 8 sono determinanti.

³ Se un impiegato desidera passare in un altro servizio, nel quadro dell'Amministrazione generale della Confederazione, la disdetta non è necessaria.³⁵³ Se il passaggio avviene nell'ambito di un'altra autorità di nomina, le due autorità di nomina convenono la data d'entrata in servizio nella nuova funzione, d'intesa con l'impiegato. Il passaggio è autorizzato al più tardi nei termini previsti nell'articolo 8 capoverso 3.³⁵⁴

⁴ In caso di scioglimento del servizio, all'impiegato che è membro della Cassa pensioni deve essere comunicato, per scritto, se detto scioglimento valga come licenziamento per colpa propria giusta gli statuti della CPC.³⁵⁵

3. Modificazione e scioglimento per motivi gravi

Art. 77

¹ L'autorità di nomina, qualora si manifestino gravi motivi, ha il diritto di modificare o di sciogliere il rapporto di servizio con effetto immediato o prima della scadenza del termine previsto nel presente regolamento o nella decisione di assunzione.³⁵⁶

² Sono considerati motivi gravi, tali da provocare la modificazione o lo scioglimento del rapporto di servizio, l'accertata inettitudine, la perdita della capacità d'essere assunto al servizio della Confederazione, i reati, l'ubriachezza in servizio ripetuta, l'indebitamento costante per sconsideratezza, il contegno scorretto verso i collaboratori o i terzi, o qualsiasi altra circostanza per la quale la continuazione del rapporto di servizio non possa, in buona fede, essere pretesa. Anche il matrimonio è considerato grave motivo, allorché l'impiegato non può più essere occupato in modo corrispondente alle esigenze della sua funzione.^{357 358}

³ La decisione di modificazione o di scioglimento per motivi gravi è notificata per scritto all'interessato, con indicazione dei motivi. Tale scioglimento può essere deci-

³⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2713).

³⁵² Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 27 dic. 1967 (RU **1968** 136).

³⁵³ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 1° set. 1993, in vigore dal 1° ott. 1993 (RU **1993** 2819).

³⁵⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU **1973** 159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU **1976** 2713).

³⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

³⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

³⁵⁷ Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I dell'O del 24 giu. 1987 (RU **1987** 974).

³⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 1972 (RU **1973** 159).

so solo previa inchiesta e audizione dell'impiegato. Se l'impiegato è membro della Cassa pensioni, l'autorità di nomina gli comunica per scritto se lo scioglimento valga come licenziamento per colpa propria giusta gli statuti della CPC.³⁵⁹

⁴ E' fatto salvo il diritto dell'impiegato a un'indennità per modificazione o scioglimento ingiustificato del rapporto di servizio nel senso del presente articolo. Per la determinazione di tale indennità, le eventuali prestazioni della Cassa pensioni possono essere considerate.³⁶⁰

4.³⁶¹ Scioglimento del rapporto di servizio per ragioni d'età

Art. 77a

¹ Il rapporto di servizio termina il più tardi alla fine del mese in cui l'impiegato compie i 65 anni di età.

² Il Consiglio federale può abbassare fino a 58 anni il limite d'età che dà diritto al pensionamento per il personale del servizio aereo, della sicurezza aerea, del corpo degli istruttori del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e di quello delle guardie di confine.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità particolari e fissa le prestazioni finanziarie che la Confederazione versa all'assicurazione e agli affiliati che vanno in pensione anticipatamente.

Capo XII:³⁶² Protezione giuridica

1. Autorità competenti di prima istanza

Art. 78

¹ Per decisioni in materia di rapporti di servizio, sono competenti in prima istanza:

- a. i Tribunali federali nell'ambito della loro amministrazione;
- b.³⁶³ il Consiglio federale, nella misura in cui sia l'autorità di nomina e il diritto federale conferisca tale competenza all'autorità di nomina; è fatto salvo l'articolo 5a capoverso 1;
- c.³⁶⁴ per il resto, i Dipartimenti ... nei rispettivi settori conformemente all'articolo 5a capoversi 2 e 3.

² Sono fatte salve le disposizioni particolari sulla competenza delle autorità disciplinari di prima istanza (art. 35).

³⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

³⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

³⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

³⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU **1994** 279).

³⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

³⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

³ Il tribunale cantonale delle assicurazioni nella sede o nel domicilio svizzeri della parte convenuta o nel luogo di servizio in Svizzera dell'impiegato decide in prima istanza delle controversie con la Cassa pensioni relative a prestazioni, contributi o altre pretese in materia di previdenza professionale (art. 73 LPP³⁶⁵; art. 19 statuti CPC),³⁶⁶

2. Procedura di prima istanza

Art. 78a

¹ L'autorità competente di prima istanza procede secondo le disposizioni generali della procedura amministrativa (art. 7-43 PA³⁶⁷).

² Sono fatte salve le disposizioni più complete relative alla procedura di prima istanza, in particolare la procedura disciplinare (art. 36 segg.), la procedura per la riconferma e la procedura per le decisioni basate su una valutazione della funzione o su una perizia medica amministrativa.

3. Procedura di ricorso

Art. 79

La procedura di ricorso è disciplinata secondo gli articoli 58 e 59 OF, nonché secondo le disposizioni generali sulla procedura federale.

4. Prescrizione

Art. 80

¹ Le pretese pecuniarie dell'impiegato verso la Confederazione derivanti da un rapporto di servizio si prescrivono se l'impiegato non inoltra, entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza ma al più tardi entro cinque anni da quello in cui è sorto il diritto, una domanda scritta e fondata alla sua unità amministrativa (art. 58 cpv. 1 LOA³⁶⁸) all'attenzione dell'autorità competente per decidere.

² Le pretese pecuniarie della Confederazione verso l'impiegato derivanti da un rapporto di servizio si prescrivono se l'autorità competente non ha preso una decisione entro un anno a decorrere dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi entro cinque anni da quello in cui è sorto il diritto; se la pretesa deriva da un reato, per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, vale quest'ultima.

³⁶⁵ RS 831.40

³⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5099).

³⁶⁷ RS 172.021

³⁶⁸ RS 172.010

³ La prescrizione per pretese derivanti dalla responsabilità per danni è determinata in base alla legge sulla responsabilità³⁶⁹ (art. 20, 21 e 23) e per pretese nei confronti della Cassa pensioni sulla base della legge federale del 25 giugno 1982³⁷⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 41 LPP; art. 11 cpv. 4 statuti CPC).³⁷¹

Art. 81³⁷²

Capo XIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 82³⁷³

¹ ...³⁷⁴

² Le prestazioni accordate dalla Confederazione per gli infortuni professionali e non professionali, accaduti innanzi il 1° gennaio 1984, o per le malattie professionali manifestatesi innanzi tale data, sono stabilite secondo il previgente diritto. I diritti che l'impiegato ha acquisito in materia sono garantiti anche dopo il 1° gennaio 1984.³⁷⁵

Art. 83³⁷⁶

Il Dipartimento federale delle finanze disciplina l'esecuzione ed emana le disposizioni necessarie. Regola in particolare l'assunzione temporanea di chi non trova lavoro al termine del tirocinio professionale.³⁷⁷

Art. 84

¹ Riservato il capoverso 2, il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1959 e sostituisce l'ordinanza del 26 settembre 1952³⁷⁸ sul rapporto di servizio agli impiegati dell'Amministrazione generale della Confederazione (Regolamento degli impiegati).

² ...³⁷⁹

³⁶⁹ RS **170.32**

³⁷⁰ RS **831.40**

³⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5099).

³⁷² Abrogato dal n. I dell'O del 26 gen. 1994 (RU **1994** 279).

³⁷³ Abrogato dal n. I dell'O del 5 dic. 1977 (RU **1977** 2159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 1982, in vigore dal 1° lug. 1982 (RU **1982** 945).

³⁷⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 1986 (RU **1986** 2097).

³⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 12 mar. 1984, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU **1984** 406).

³⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105).

³⁷⁷ Nuovo testo della frase giusta il n. I dell'O del 18 ago 1993 (RU **1993** 2936).

³⁷⁸ [RU **1952** 745 838, **1955** 1029, **1956** 848, **1958** 253 1498 art. 8 cpv. 2 lett. c].

³⁷⁹ Abrogato dal n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

Art. 85³⁸⁰

L'età di pensionamento che il diritto previgente fissava a un limite inferiore a quello di cui all'articolo 77a è mantenuta.

Disposizioni finali della modifica del 27 dicembre 1967³⁸¹

1 ...³⁸²

² Al 1° gennaio 1968, è abrogata l'ordinanza del 10 novembre 1959³⁸³ sul rapporto di servizio degli operai dell'Amministrazione generale della Confederazione (Regolamento degli operai). Gli operai stabili, che non possono essere nominati funzionari giusta l'articolo 3 capoverso 2 sono considerati impiegati stabili; gli operai non stabili diventano impiegati non stabili.

Disposizioni finali dell'11 dicembre 2000³⁸⁴*Deroghe al disciplinamento nel settore degli stipendi per il 2001*

¹ L'indennità di residenza conformemente all'articolo 49 è ridotta di una quota (381 fr.) a partire dalla zona 6. Per la cassa pensioni si applicano le quote non ridotte.

² Gli stipendi iniziali conformemente all'articolo 46 sono di regola inferiori del 10 per cento rispetto all'importo minimo della classe di stipendio determinante.

³ L'aumento ordinario dello stipendio conformemente all'articolo 47 capoversi 1-3 e l'aumento straordinario dello stipendio conformemente all'articolo 48 capoverso 1 sono ridotti del 25 per cento a partire dal 31 dicembre 2000.

⁴ Il diritto a un'indennità per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore conformemente all'articolo 60 capoverso 1 è dato unicamente se la supplenza:

- a. non rientra nei doveri di servizio e non era già stata considerata nella valutazione della funzione; e
- b. è espletata a tempo pieno per più di cinque giorni lavorativi consecutivi.

L'indennità conformemente all'articolo 60 capoverso 2 è corrisposta solo a partire dal sesto giorno di supplenza; determinante è l'aumento straordinario dello stipendio non ridotto conformemente all'articolo 48 capoverso 1.

³⁸⁰ Abrogato dal n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 giu. 1991 (RU **1991** 1397 1642).

³⁸¹ RU **1968** 136

³⁸² Abrogato dal n. I del DCF dell'8 gen. 1971 (RU **1971** 105).

³⁸³ [RU **1959** 1265, **1960** 966, **1962** 307 1291, **1964** 623, **1967** 44].

³⁸⁴ RU **2000** 2958